

Disegno di legge n. 4862-A

CAMERA DEI DEPUTATI

S. 2544. – Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione
(Approvato, in prima deliberazione, dal Senato).

Relatore: BRUNO

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta del 16 settembre 2004

CAPO I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 1.

(Senato federale della Repubblica).

Sopprimerlo.

1. 3. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Regioni.

Sono eleggibili a deputati e senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione ».

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, capoverso ART. 56, sopprimere il terzo comma;

all'articolo 4, comma 1, capoverso ART. 58 sopprimere le parole: hanno compiuto i venticinque anni di età e.

1. 1. Mascia, Giordano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Senato delle Autonomie.

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Senato delle Autonomie.

1. 70. Landolfi, Armani, Malgieri.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Senato delle Regioni.

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Senato delle Regioni.

1. 2. Mascia, Russo Spena.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

* * *

ART. 2.

(Camera dei deputati).

Sopprimerlo.

2. 70. Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 56, secondo comma, sostituire le parole da: cinquecento

fino alla fine del comma con le seguenti: quattrocento deputati, da dodici deputati assegnati alla circoscrizione estero e dai deputati a vita di cui all'articolo 59.

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sopprimere le parole: e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.

all'articolo 5:

al comma 1, premettere il seguente comma: 01. All'articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: « senatore » è sostituita dalla seguente:« deputato ».

al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: senatori a vita con le seguenti: deputati a vita.

al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: senatori di nomina presidenziale con le seguenti: deputati di nomina presidenziale;

alla rubrica, sostituire la parola: senatori con la seguente: deputati.

all'articolo 24, comma 1, capoverso ART. 89, terzo comma, sostituire le parole: senatori a vita con le seguenti: deputati a vita.

all'articolo 43, comma 10, sopprimere le parole da: anche fino alla fine del comma.

2. 1. Mascia, Leoni, Bressa, Boato, Russo Spena, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 56, secondo comma, sostituire le parole: cinquecento

deputati e dai dodici con le seguenti: cinquecentodieci deputati e dai sei.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto comma, sostituire la parola: cinquecento con la seguente: cinquecentodieci.

2. 73. Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 56, secondo comma, sostituire la parola: cinquecento con la seguente: quattrocento.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto comma, sostituire la parola: cinquecento con la seguente: quattrocento.

2. 81. Emerenzio Barbieri.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 56, secondo comma, sostituire la parola: cinquecento con la seguente: cinquecentodieci.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto comma, sostituire la parola: cinquecento con la seguente: cinquecentodieci.

2. 74. Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 56, secondo comma, dopo le parole: cinquecento deputati aggiungere la seguente: elettivi.

2. 80. Boato, Leoni, Bressa, Maura Cosutta, Ttti De Simone, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 56, secondo comma, sostituire le parole da: e dai dodici deputati fino alla fine del comma con le seguenti:, dai diciotto deputati assegnati alla circoscrizione Estero e dai deputati a vita di cui all'articolo 59.

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sopprimere le parole: e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.

all'articolo 5:

al comma 1, premettere il seguente comma: 01. All'articolo 59, primo comma,

della Costituzione, la parola: « senatore » è sostituita dalla seguente:« deputato ».

al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: senatori a vita con le seguenti: deputati a vita.

al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: senatori di nomina presidenziale con le seguenti: deputati di nomina presidenziale;

sostituire la rubrica con la seguente: Deputati di diritto e a vita.

all'articolo 24, comma 1, capoverso ART. 89, terzo comma, sostituire le parole: senatori a vita con le seguenti: deputati a vita.

2. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 56, secondo comma, aggiungere in fine le parole:, nonché dai deputati a vita di cui all'articolo 59.

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sopprimere le parole: e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.

all'articolo 5:

al comma 1, premettere il seguente comma: 01. All'articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: « senatore » è sostituita dalla seguente: « deputato ».

al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: senatori a vita con le seguenti: deputati a vita.

al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: senatori di nomina presidenziale con le seguenti: deputati di nomina presidenziale;

alla rubrica, sostituire la parola: senatori con la seguente: deputati.

all'articolo 24, comma 1, capoverso ART. 89, terzo comma, sostituire le parole: senatori a vita con le seguenti: deputati a vita.

all'articolo 43, comma 10, sopprimere le parole da: anche fino alla fine del comma.

*** 2. 71.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 56, secondo comma, aggiungere in fine le parole: , nonché dai deputati di cui all'articolo 59.

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sopprimere le parole: e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.

all'articolo 5:

al comma 1, premettere il seguente comma: 01. All'articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: « senatore » è sostituita dalla seguente: « deputato ».

al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: senatori a vita con le seguenti: deputati a vita.

al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: senatori di nomina presidenziale con le seguenti: deputati di nomina presidenziale;

alla rubrica, sostituire la parola: senatori con la seguente: deputati.

all'articolo 24, comma 1, capoverso ART. 89, terzo comma, sostituire le parole: senatori a vita con le seguenti: deputati a vita.

all'articolo 43, comma 10, sopprimere le parole da: anche fino alla fine del comma.

*** 2. 77.** Pacini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 56, secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: nonché dai deputati nominati dal Presidente della Repubblica per la durata della legislatura ai sensi dell'articolo 59.

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sopprimere le parole: e dai senatori a vita di cui all'articolo 59;

all'articolo 5:

al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: senatori a vita con le seguenti: deputati per la durata della legislatura;

al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: senatori a vita con le seguenti: deputati per la durata della legislatura;

sostituire la rubrica con la seguente:
Deputati nominati dal Presidente della Repubblica;

all'articolo 24, comma 1, capoverso ART. 89, terzo comma, sostituire le parole: senatori a vita con le seguenti: deputati per la durata della legislatura.

2. 75. Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 56, terzo comma, sostituire le parole: venticinque anni con le seguenti: diciotto anni.

2. 79. Bressa, Boato, Leoni, Maura Cossutta, Deiana, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 56, terzo comma, sostituire le parole: venticinque anni con le seguenti: ventuno anni.

*** 2. 3.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 56, terzo comma, sostituire le parole: venticinque anni con le seguenti: ventuno anni.

*** 2. 78. Buontempo.**

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 56, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: e sono residenti in Italia.

2. 76. Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

* * *

ART. 3.

(Struttura del Senato federale della Repubblica).

Sopprimerlo.

3. 20. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 57, sopprimere il primo comma.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso:

al secondo comma, sostituire le parole: contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli regionali con le seguenti: dai rispettivi Consigli regionali nella prima seduta utile.

sopprimere il sesto comma.

all'articolo 6, capoverso ART. 60, sopprimere il terzo comma.

3. 104. Emerenzio Barbieri, Giuseppe Gianni, Mongiello.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, sostituire le parole da: federale fino alla fine dell'articolo con le seguenti: « delle Autonomie è composto da duecentonovantotto senatori così assegnati: duecentotrentadue eletti a suffragio universale e diretto su base regionale e contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli regionali; venti nella qualità di presidente della giunte regionale; sei in rappresentanza della circoscrizione Estero; due eletti da ciascun consiglio regionale non oltre dieci giorni dal loro insediamento, secondo modalità fissate dai rispettivi statuti e comunque garantendo il rispetto dei diritti delle minoranze. Almeno la metà dei senatori eletti da ciascun consiglio è

scelto tra sindaci, presidenti delle province o presidenti di città metropolitane ricadenti nella regione.

L'elezione a suffragio universale e diretto dei senatori è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta ne ha uno.

La ripartizione tra le regioni della quota dei seggi da attribuire a suffragio universale e diretto, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione del comma precedente, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

3. 87. Landolfi, Armani, Malgieri.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, sostituire le parole da: federale fino alla fine dell'articolo con le seguenti: « delle regioni è composto da duecento membri eletti dai rispettivi Consigli regionali.

L'elezione del Senato delle regioni avviene con sistema proporzionale ed è disciplinata dalla legge dello Stato la quale garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori e promuove la parità di rappresentanza tra donne e uomini.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta ne ha uno.

La ripartizione dei seggi tra le regioni, salve le disposizioni del terzo comma, si

effettua in proporzione alla popolazione delle regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale ».

3. 1. Mascia, Pisapia.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso Art. 57, primo comma, sostituire le parole da: è eletto fino alla fine dell'articolo con le seguenti: è composto da centocinquantaquattro senatori eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero di cui all'ottavo comma, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Il Senato federale della Repubblica è composto altresì da senatori membri delle Giunte regionali che li nominano e li revocano. Essi possono farsi rappresentare da altri membri delle rispettive Giunte.

Ogni Giunta regionale può inviare tanti membri quanti sono i voti attribuiti alla rispettiva Regione, sulla base delle disposizioni di cui al settimo comma. I senatori nominanti da ciascuna Giunta regionale possono votare soltanto unitariamente e i

voti possono essere espressi soltanto dai membri presenti o dai loro rappresentanti.

Le Regioni con meno di seicentomila abitanti hanno un voto; le Regioni con più di seicentomila abitanti hanno due voti; quelle con più di un milione e seicentomila abitanti hanno tre voti; quelle con più di quattro milioni ne hanno quattro; quelle con più di sette milioni ne hanno cinque.

Fanno inoltre parte del Senato federale della Repubblica sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero.

I Presidenti dei Consigli regionali sono sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica con le modalità e nei casi previsti dal suo regolamento. I senatori sono sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio regionale della Regione di provenienza con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti ».

Conseguentemente:

all'articolo 11, comma 1, capoverso ART. 67, dopo la parola: senatore aggiungere la seguente: elettivo;

all'articolo 19, comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, primo periodo, sostituire le parole: delle due Camere con le seguenti: della Camera dei deputati, dai senatori elettivi.

3. 88. Pacini

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, sostituire le parole da: su base regionale fino alla fine del capoverso con le seguenti: su base regionale.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Trentino-Alto Adige/Südtirol ne ha tre per ciascuna Provincia autonoma; il Molise ne ha due; la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno. Le Regioni con più di un milione e fino a tre milioni di abitanti hanno sei seggi; le Regioni con più di tre e fino a cinque milioni di abitanti hanno sette seggi; le Regioni con più di cinque e fino a sette milioni di abitanti hanno otto seggi; le Regioni con più di sette milioni di abitanti hanno nove seggi.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, contestualmente alle elezioni dei rispettivi Consigli, in data comune diversa dalle elezioni per la Camera dei deputati.

Il Senato federale della Repubblica è integrato da rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali, che partecipano alla sua attività senza diritto di voto. Ogni Consiglio regionale e ogni Consiglio delle autonomie locali eleggono un proprio rappresentante all'inizio di ogni legislatura regionale. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome ed i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.

Sono disciplinati con legge dello Stato i modi di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori eletti nella regione, il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali ».

3. 19. Bressa, Leoni, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella, Rosato.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, sostituire le parole da: su base regionale fino alla fine del secondo comma, con le seguenti: su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, quinto comma, sopprimere le parole: , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

all'articolo 5:

al comma 1, premettere il seguente comma: 01. All'articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: « senatore » è sostituita dalla seguente: « deputato ».

al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: senatori a vita con le seguenti: deputati a vita.

al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: senatori di nomina presidenziale con le seguenti: deputati di nomina presidenziale;

alla rubrica, sostituire la parola: senatori con la seguente: deputati.

all'articolo 24, comma 1, capoverso ART. 89, terzo comma, sostituire le parole: senatori a vita con le seguenti: deputati a vita.

all'articolo 43, comma 10, sopprimere le parole da: anche fino alla fine del comma.

3. 73. Mascia, Pisapia.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, sopprimere le parole: , salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al secondo comma, sopprimere le parole: , dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero;

al quinto comma, sopprimere le parole: , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

*** 3. 11.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Giordano, Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, sopprimere le parole: , salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al secondo comma, sopprimere le parole: , dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero;

al quinto comma, sopprimere le parole: , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

*** 3. 5.** Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, sopprimere le parole: , salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al secondo comma, sopprimere le parole: , dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero;

al quinto comma, sopprimere le parole: , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

*** 3. 78.** Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, sopprimere le parole: , salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al secondo comma, sopprimere le parole: , dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero;

al quinto comma, sopprimere le parole: , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

*** 3. 200.** Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il secondo comma con i seguenti:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Trentino-Alto Adige/Südtirol ne ha tre per ciascuna Provincia autonoma; il Molise ne ha due; la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno. Le Regioni con più di un milione e fino a tre milioni di abitanti hanno sei seggi; le Regioni con più di tre e fino a cinque milioni di abitanti hanno sette seggi; le Regioni con più di cinque e fino a sette milioni di abitanti hanno otto seggi; le Regioni con più di sette milioni di abitanti hanno nove seggi.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni Regione e nelle Province autonome di

Trento e di Bolzano, contestualmente alle elezioni dei rispettivi Consigli, in data comunque diversa dalle elezioni per la Camera dei deputati ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il quarto e il quinto comma.

3. 89. Bressa, Boato, Leoni, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Rosato.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sostituire la parola: duecentocinquantadue con la seguente: centocinquanta.

3. 13. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sostituire la parola: duecentocinquantadue con la seguente: duecento.

3. 103. Emerenzio Barbieri.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sostituire la parola: duecentocinquantadue con la seguente: duecentocinquantacinque.

3. 79. Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sopprimere le parole: in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali.

Conseguentemente, all'articolo 6, capoverso ART. 60, sopprimere il terzo comma.

3. 80. Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sopprimere le parole: contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali.

Conseguentemente, all'articolo 6, capoverso ART. 60, sopprimere il terzo comma.

*** 3. 86.** Tonino Loddo, Carboni, Ladu, Maurandi, Soro.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sopprimere le parole: contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali.

Conseguentemente, all'articolo 6, capoverso ART. 60, sopprimere il terzo comma.

* 3. 96. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sostituire le parole: contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli regionali con le seguenti: , dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Regioni a statuto speciale e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sesto comma, sopprimere le parole: I Presidenti delle Giunte regionali ed.

3. 35. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, dopo le parole: Consigli regionali

aggiungere le seguenti: dai Presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sesto comma, sopprimere le parole: I Presidenti delle Giunte regionali ed.

3. 95. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, dopo le parole: Consigli regionali aggiungere le seguenti: e, per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli provinciali.

* 3. 14. Olivieri, Kessler, Maran.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, dopo le parole: Consigli regionali aggiungere le seguenti: e, per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli provinciali.

* 3. 75. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Pisapia, Rosato.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, dopo le parole: Consigli regionali aggiungere le seguenti: e, per il Trentino - Alto Adige, dei consigli provinciali.

3. 201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, dopo le parole: Consigli regionali, aggiungere le seguenti: in data comunque diversa dalle elezioni per la Camera dei deputati,

3. 90. Boato, Leoni, Bressa, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sostituire le parole: sei senatori con le seguenti: tre senatori.

3. 82. Perrotta.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sopprimere le parole: e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.

Conseguentemente,

sostituire l'articolo 5 con il seguente;

ART. 5. – 1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

all'articolo 24, capoverso ART. 89, terzo comma, sopprimere le parole: , la nomina dei senatori a vita

*** 3. 81.** Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sopprimere le parole: e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.

Conseguentemente,

sostituire l'articolo 5 con il seguente;

ART. 5. – 1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato;

all'articolo 24, capoverso ART. 89, terzo comma, sopprimere: le parole: , la nomina dei senatori a vita.

***3. 12.** Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sopprimere le parole: e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.

Conseguentemente,

sostituire l'articolo 5 con il seguente;

ART. 5. – 1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è abrogato;

all'articolo 24, capoverso ART. 89, terzo comma, sopprimere le parole: , la nomina dei senatori a vita

3. 97. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: I Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto del Senato federale della Repubblica.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al settimo comma, sopprimere le parole: I Presidenti delle Giunte regionali ed.

3. 102. Tabacci, Malgieri, Landolfi, La Malfa, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 57, terzo comma, dopo la parola: Repubblica aggiungere le seguenti: ha luogo con sistema proporzionale ed.

3. 77. Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 57, quarto comma, sostituire le parole da: a cinque fino alla fine del comma con le seguenti: ad uno.

3. 84. Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 57, quarto comma, sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.

3. 202. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 57, quarto comma, dopo le parole: cinque; aggiungere le seguenti: il Trentino-Alto Adige/Südtirol ne ha sei,

- 3. 15.** Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spina, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Giordano, Rosato.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 57, sopprimere il quinto comma.

- 3. 91.** Leoni, Bressa, Boato, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 57, quinto comma, sopprimere le parole da:, fatto salvo fino a: quarto comma,

- 3. 74.** Mascia.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 57, dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

« I senatori e gli organi della corrispondente Regione o Provincia autonoma mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione ».

- 3. 99.** Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso articolo 57, dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

« Sono disciplinati con legge dello Stato i modi di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori eletti nella Regione, il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali. ».

- 3. 93.** Boato, Leoni, Bressa, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 57, sopprimere il sesto comma.

- 3. 85.** Perrotta.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il sesto comma con i seguenti:

« Il Senato federale della Repubblica è integrato da rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali, che partecipano alla sua attività senza diritto di voto. Ogni Consiglio regionale e ogni Consiglio delle autonomie locali elegge un proprio rappresentante all'inizio di ogni legislatura regionale. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome ed i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.

Sono disciplinati con legge dello Stato i modi di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori eletti nella regione, il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali ».

3. 92. Bressa, Boato, Leoni, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Rosato.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il sesto comma, con il seguente:

« Possono partecipare ai lavori del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, i Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ed un rappresentante per ogni Regione, eletto dal rispettivo Consiglio delle autonomie locali, tra i sindaci, presidenti di

Provincia o Città metropolitana della Regione ».

3. 203. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 57, sesto comma, primo periodo, sostituire le parole: ed i Presidenti dei Consigli regionali con le seguenti: e delle Province autonome ed i Presidenti dei Consigli regionali e dei Consigli provinciali delle Province autonome.

*** 3. 17.** Olivieri, Kessler, Maran.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sesto comma, primo periodo, sostituire le parole: ed i Presidenti dei Consigli regionali con le seguenti: e delle Province autonome ed i Presidenti dei Consigli regionali e dei Consigli provinciali delle Province autonome.

*** 3. 76.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Pisapia, Rosato.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sesto comma, primo periodo, sostituire le parole: ed i Presidenti dei Consigli regionali con le seguenti: e delle Province

autonome ed i Presidenti dei Consigli regionali e dei Consigli provinciali delle Province autonome.

* **3. 100.** Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 57, sesto comma, secondo periodo, dopo le parole: Consiglio regionale della Regione aggiungere le seguenti: ovvero dal Consiglio provinciale della Provincia autonoma.

** **3. 18.** Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Giordano.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sesto comma, secondo periodo, dopo le parole: Consiglio regionale della Regione aggiungere le seguenti: ovvero dal Consiglio provinciale della Provincia autonoma.

** **3. 98.** Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 57, sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente

periodo: I senatori devono rendere conto del loro operato ogni volta che lo richiede il Consiglio regionale o il Consiglio della Provincia autonoma.

3. 101. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 57, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, il sistema di elezione dei senatori che garantisce la rappresentanza territoriale del Senato federale della Repubblica è disciplinato dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Sino all'adeguamento degli Statuti speciali, il sistema di elezione dei senatori nelle predette Regioni e Province autonome è disciplinato con norme di attuazione statutaria ».

3. 10. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 57, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Lo scioglimento del Consiglio regionale dà luogo alla decadenza dei rispettivi senatori ed all'indizione di elezioni suppletive ».

Conseguentemente, all'articolo 6, capoverso ART. 60, sopprimere il terzo comma.

3. 94. Nuvoli, Marras.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. – Dopo l'articolo 57 della Costituzione è aggiunto il seguente:

« ART. 57-bis. È istituita all'interno del Senato federale della Repubblica la Commissione federale per le Autonomie composta in modo paritario dai rappresentanti dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle Regioni. Entro trenta giorni dalla prima seduta dell'Assemblea, il Presidente del Senato convoca la Commissione federale per le Autonomie.

La Commissione federale per le Autonomie ha iniziativa legislativa, partecipa al procedimento legislativo, esprimendo parere sui progetti di legge riguardanti le materie di cui agli articoli 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), e terzo comma, 118 e 119. Qualora la Commissione abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate sulle corrispondenti parti del progetto di legge, il Senato federale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

Conseguentemente, all'articolo 14, capoverso ART. 71, primo comma, capoverso,

dopo le parole: rispettive competenze aggiungere le seguenti: , alla Commissione federale per le Autonomie.

*** 3. 01.** Fioroni, Leoni, Bressa, Boato, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. – Dopo l'articolo 57 della Costituzione è aggiunto il seguente:

« ART. 57-bis. È istituita all'interno del Senato federale della Repubblica la Commissione federale per le Autonomie composta in modo paritario dai rappresentanti dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle Regioni. Entro trenta giorni dalla prima seduta dell'Assemblea, il Presidente del Senato convoca la Commissione federale per le Autonomie.

La Commissione federale per le Autonomie ha iniziativa legislativa, partecipa al procedimento legislativo, esprimendo parere sui progetti di legge riguardanti le materie di cui agli articoli 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), e terzo comma, 118 e 119. Qualora la Commissione abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate sulle corrispondenti parti del progetto di legge, il Senato federale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

Conseguentemente, all'articolo 14, capoverso ART. 71, primo comma, capoverso, dopo le parole: rispettive competenze aggiungere le seguenti: , alla Commissione federale per le Autonomie.

*** 3. 02.** Osvaldo Napoli.

Commissione	Governo

ART. 4.

(Requisiti per l'eleggibilità a senatore).

Sopprimerlo.

4. 4. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 58. – I senatori sono eletti da ciascun Consiglio regionale nell'ambito della prima seduta utile, in ragione del numero dei seggi loro assegnati e proporzionalmente alla consistenza dei gruppi regionali ».

4. 1. Mascia, Giordano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 58, primo comma, sostituire le parole da: di una Regione fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticin-

que anni di età e che risiedono da almeno centottanta giorni nella Regione ».

4. 7. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 58, primo comma, sostituire la parola: venticinque con la seguente: quaranta.

4. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 58, sopprimere le parole da: e hanno ricoperto fino a: o risiedono nella Regione.

*** 4. 70.** Taormina.

Al comma 1, capoverso ART. 58, sopprimere le parole da: e hanno ricoperto fino a: o risiedono nella Regione.

*** 4. 72.** Buontempo.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 58, sopprimere le parole da: hanno ricoperto fino a: all'interno della Regione, o.

4. 76. Leoni, Bressa, Boato, Maura Cosutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 58, sopprimere le parole da: hanno ricoperto fino a: deputati nella Regione o.

4. 75. Buontempo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 58, sopprimere le parole: o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione.

4. 74. Bressa, Boato, Leoni, Maura Cosutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella

Commissione	Governo

Al comma 1, sopprimere le parole: o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni.

4. 3. Zeller, Brugger, Widmann, Colle, Detomas.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 58, sostituire le parole: o risiedono con le seguenti: e che risiedono.

4. 71. Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 58, dopo le parole: o risiedono aggiungere le seguenti: da almeno centottanta giorni.

4. 73. Boato, Leoni, Bressa, Pappaterra, Cusumano, Zanella

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

ART. 5.

(*Senatori a vita*).

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola tre con la seguente: cinque.

- 5. 70.** Leoni, Bressa, Boato, Maura Cossutta, Vendola, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola tre con la seguente: quattro.

- 5. 71.** Bressa, Boato, Leoni, Maura Cossutta, Provera, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)

ART. 6.

(*Durata della Camere*).

Sopprimerlo.

- 6. 5.** Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 60, sopprimere il secondo e il terzo comma.

- 6. 3.** Bressa, Leoni, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 60, sopprimere il secondo comma.

- 6. 74.** Leoni, Bressa, Boato, Maura Cossutta, Valpiana, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 60, sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:

« I senatori eletti in ciascuna Regione rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione.

La durata della Camera dei deputati e dei Consigli regionali non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga dei Consigli regionali sono prorogati anche i senatori in carica ».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: delle Camere con le seguenti: in carica dei senatori e della Camera dei deputati.

6. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 60, sostituire il secondo e il terzo comma con il seguente:

« In caso di scioglimento di un Consiglio regionale, decadono i senatori eletti nella Regione interessata e in quest'ultima si procede, contestualmente al rinnovo del Consiglio regionale, all'elezione di nuovi senatori, che restano in carica fino alle successive elezioni regionali. »

6. 73. Pacini.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 60, sostituire il secondo e il terzo comma con il seguente:

« Il Senato delle Regioni si rinnova, parzialmente o totalmente, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali ».

6. 1. Mascia, Giordano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 60, sopprimere il terzo comma.

*** 6. 2.** Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, capoverso ART. 60, sopprimere il terzo comma.

*** 6. 72.** Ladu, Carboni, Tonino Loddo, Maurandi, Soro, Boato, Leoni, Bressa, Maura Cossutta, Mantovani, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 60, terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o ad altra norma costituzionale.

6. 78. Boato, Bressa, Leoni, Alfonso Gianni, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 60, terzo comma, primo periodo, dopo le parole: norma costituzionale aggiungere le seguenti: e dei Consigli provinciali delle Province autonome.

6. 75. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 60, quarto comma, sopprimere il secondo periodo.

6. 71. Carboni, Ladu, Tonino Lodo, Maurandi, Soro, Bressa, Boato, Leoni, Maura Cossutta, Deiana, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)

* * *

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. – 1. Dopo l'articolo 60 della Costituzione è inserito il seguente:

« ART. 60-bis. La legge disciplina le forme del finanziamento delle campagne elettorali, ne assicura la trasparenza e

fissa i limiti delle spese elettorali, garantisce ai candidati, ai partiti, alle coalizioni tra partiti condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa. La legge stabilisce inoltre disposizioni idonee a prevenire l'insorgere di conflitti tra gli interessi privati di chi accede ad uffici pubblici e a cariche elettive e gli interessi generali che il pubblico ufficiale deve tutelare. In ogni caso, non possono ricoprire uffici pubblici né sono eleggibili a cariche elettive coloro che detengono la proprietà o hanno il controllo, anche indiretto, di mezzi di comunicazione di massa diffusi nell'area interessata ».

6. 01. Mantini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

ART. 7.

(Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica).

Sopprimerlo.

7. 70. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: è sufficiente la maggioranza assoluta con le seguenti: il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti.

7. 1. Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dei componenti.

7. 71. Leoni, Bressa, Boato, Maura Cossutta, Titti De Simone, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: « Il regolamento del Senato federale della Repubblica di-

sciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza ».

7. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)

* * *

ART. 8.

(Modalità di funzionamento delle Camere).

Sopprimerlo.

* 8. 1. Mascia, Russo Spena.

Sopprimerlo.

* 8. 70. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 64. — Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza

dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in riunione segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente almeno un terzo dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente.

I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplinano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, le Giunte o gli organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione ».

8. 2. Mantini.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 64, sostituire il primo comma con il seguente:

« La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

8. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 64, sostituire il primo comma con il seguente:

« Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti »

8. 73. Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 64, sostituire il primo comma con il seguente:

« Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non

inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

8. 3. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Giordano, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 64, sostituire il primo comma con il seguente:

« La Camera dei deputati ed il Senato federale della Repubblica adottano il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti ».

8. 80. Tabacci, Malgieri, Landolfi, La Malfa, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 64, sostituire il primo comma con il seguente:

« Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi, comunque non

inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

8. 77. Boato, Leoni, Bressa, Maura Cossutta, Vendola, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 64, secondo comma, sostituire la parola: adunarsi con la parola: riunirsi.

8. 201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 64, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: la metà.

* **8. 74.** Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 64, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: la metà.

* **8. 78.** Bressa, Boato, Leoni, Maura Cossutta, Provera, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 64, quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole da: ed i diritti delle opposizioni fino alla fine del comma.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis (Diritti dell'opposizione e delle minoranze) – 1. Dopo l'articolo 64 della Costituzione è aggiunto il seguente:

« Art. 64-bis. – Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti dell'opposizione e delle altre minoranze. L'opposizione è costituita dall'insieme dei deputati eletti senza collegamento con il Primo ministro, composto da uno o più gruppi parlamentari tra loro federati e dotato della più estesa consistenza numerica. Le altre minoranze sono costituite da uno o più gruppi della Camera, anche tra loro federati, composti da deputati eletti senza collegamento con il Primo ministro e non facenti parte dell'opposizione.

Il Capo dell'opposizione e i componenti dell'organo collegiale di direzione dell'opposizione, ove costituito, sono membri della Camera dei deputati. Le prerogative del Capo dell'opposizione e le relative modalità di elezione sono stabilite dal regolamento della Camera dei deputati. Il Capo dell'opposizione interviene di diritto, con tempo equivalente, alle sedute delle Camere nelle quali prende la parola il Primo ministro. Può richiedere la convocazione straordinaria della Camera dei deputati. È consultato dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Primo ministro, in caso di emergenza interna ed internazionale.

L'opposizione dispone di una propria sede e delle dotazioni materiali e finanziarie per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il regolamento della Camera dei deputati riserva ai deputati appartenenti a gruppi di opposizione e di minoranza la Presidenza delle Commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli

organismi interni diversi dal Comitato di cui all'articolo 70, quarto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

Il regolamento della Camera dei deputati disciplina la partecipazione del Capo dell'opposizione e dei componenti dell'organo collegiale di direzione dell'opposizione nonché delle altre minoranze alla programmazione ed allo svolgimento dei lavori parlamentari ».

8. 81. Tabacci, Malgieri, Landolfi, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 64, quarto comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale.

8. 71. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 64, quarto comma, sopprimere il secondo periodo.

8. 4. Mascia, Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 64, quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: Capo dell'opposizione con le seguenti: candidato del partito o della coalizione perdente che ha ottenuto più voti dopo quella del Primo ministro nominato ai sensi dell'articolo 92, terzo comma.

8. 75. Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 64, quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: dell'opposizione con le seguenti: delle opposizioni, che è eletto dalla maggioranza assoluta dei componenti dei gruppi di opposizione, rimane in carica per due anni ed è rieleggibile.

8. 72. Taormina.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 64, dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

« Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. »

*** 8. 76.** Pacini.

Al comma 1, capoverso ART. 64, dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

« Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. »

*** 8. 79.** Leoni, Bressa, Boato, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 64, dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

« Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze ».

8. 202. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 64, sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente».

* 8. 6. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 64, sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente».

* 8. 203. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)

* * *

ART. 9.

(Ineleggibilità ed incompatibilità).

Sopprimerlo.

* 9. 1. Mascia, Giordano.

Sopprimerlo.

* 9. 70. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

(SI VOTA IL MANTENIMENTO DELL'ARTICOLO 9)

* * *

ART. 10.

(Giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori).

Sopprimerlo.

* 10. 1. Mascia, Pisapia.

Sopprimerlo.

* 10. 70. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. – 1. All’articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sulle elezioni contestate ciascuna Camera delibera entro i termini stabiliti dal proprio regolamento. Contro la deliberazione, o decorso inutilmente il termine, l’interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni. »

10. 2. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Pisapia, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 66, secondo periodo, dopo le parole: a maggioranza aggiungere le seguenti: dei tre quinti.

10. 71. Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 66, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Contro la deliberazione, o scaduto inutilmente il termine, l’interessato può proporre ricorso

alla Corte costituzionale entro il termine di trenta giorni.

10. 73. Tabacci, Malgieri, Landolfi, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 66, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Contro la deliberazione, o decorsi inutilmente i termini, l’interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni.

10. 72. Boato, Leoni, Bressa, Valpiana, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Maura Cossutta.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 10)

* * *

ART. 11.

(Divieto di mandato imperativo).

Sopprimerlo.

*** 11. 1.** Mascia, Pisapia.

Sopprimerlo.

* **11. 6.** Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 67, sostituire le parole: e ogni senatore rappresenta la Nazione e con la seguente: rappresenta.

11. 70. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 67, sostituire le parole: rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita con le seguenti: rappresentano la Nazione e la Repubblica ed esercitano.

11. 7. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Zanella.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 67, sopprimere le parole: e la Repubblica.

11. 8. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 11)

* * *

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. – L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« **ART. 68.** I membri del Parlamento beneficiano dell'immunità parlamentare e non possono essere perseguiti per l'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato.

Ogni richiesta da una autorità competente volta a revocare l'immunità a un membro del Parlamento è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla Commissione competente.

Ogni membro del Parlamento, o ex deputato o senatore, può richiedere al Presidente della rispettiva Camera la difesa della propria immunità. La richiesta è comunicata al Parlamento in seduta plenaria e deferita alla Commissione competente.

La Commissione competente presenta una proposta di decisione che si limita a raccomandare l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immu-

nità, e può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni che ritiene necessarie. All'interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato. Egli può produrre tutti i documenti o altri elementi di giudizio che ritiene pertinenti e può farsi rappresentare da un altro membro del Parlamento.

Nel caso in cui la richiesta di revoca dell'immunità comporti vari capi di accusa, ciascuno di essi può essere oggetto di distinta decisione. In via eccezionale, la relazione della Commissione può proporre che la revoca dell'immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale, senza che ciò comporti la limitazione o la privazione della libertà personale dell'interessato.

La Commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta. In nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del membro del Parlamento né sull'opportunità o l'inopportunità di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti.

La relazione della Commissione è iscritta d'ufficio all'ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione. Dopo l'esame del Parlamento si procede su ciascuna proposta figurante nella relazione della Commissione.

Il Presidente della Camera cui appartiene il membro del Parlamento oggetto della questione comunica immediatamente all'interessato e all'autorità competente la decisione del Parlamento, chiedendo di essere informato su qualsiasi nuovo sviluppo nel relativo procedimento.

La Commissione competente può redigere un elenco indicativo delle autorità competenti a presentare una richiesta di revoca dell'immunità di un membro del Parlamento.

Contro nessun deputato o senatore, senza autorizzazione del Parlamento, può essere adottata alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualsiasi altra misura, compresa la sottoposizione a perquisizione personale o domiciliare o a procedimento penale, che gli impedisca di

esercitare le funzioni proprie del mandato; salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura».

11. 05. Moroni

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. – L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 68. I membri del Parlamento beneficiano dell'immunità parlamentare e non possono essere perseguiti per l'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato.

Ogni richiesta da una autorità competente volta a revocare l'immunità a un membro del Parlamento è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla Commissione competente.

La Commissione competente presenta una proposta di decisione che si limita a raccomandare l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità, e può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni che ritiene necessarie. All'interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato. Egli può produrre tutti i documenti o altri elementi di giudizio che ritiene pertinenti.

Nel caso in cui la richiesta di revoca dell'immunità comporti vari capi di accusa, ciascuno di essi può essere oggetto di distinta decisione. In via eccezionale, la relazione della Commissione può proporre che la revoca dell'immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del pro-

cedimento penale, senza che ciò comporti la limitazione o la privazione della libertà personale dell'interessato.

La Commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta. In nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del membro del Parlamento né sull'opportunità o l'inopportunità di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti.

La relazione della Commissione è iscritta d'ufficio all'ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione. Dopo l'esame del Parlamento si procede su ciascuna proposta figurante nella relazione della Commissione.

Il Presidente della Camera cui appartiene il membro del Parlamento oggetto della questione comunica immediatamente all'interessato e all'autorità competente la decisione del Parlamento, chiedendo di essere informato su qualsiasi nuovo sviluppo nel relativo procedimento.

La Commissione competente può redigere un elenco indicativo delle autorità competenti a presentare una richiesta di revoca dell'immunità di un membro del Parlamento.

Contro nessun deputato o senatore, senza autorizzazione del Parlamento, può essere adottata alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualsiasi altra misura, compresa la sottoposizione a perquisizione personale o domiciliare o a procedimento penale, che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del mandato; salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura ».

11. 04. Moroni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. – L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 68. I membri del Parlamento beneficiano dell'immunità parlamentare e non possono essere perseguiti per l'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato.

Ogni richiesta dell'autorità competente volta a revocare l'immunità a un membro del Parlamento è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla Commissione competente.

La Commissione presenta una proposta di decisione che si limita a raccomandare l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità, e può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni che ritiene necessarie. All'interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato.

Dopo l'esame della Commissione competente il Parlamento procede a votazione e la decisione adottata è comunicata all'interessato e all'autorità competente.

Contro nessun deputato o senatore, senza autorizzazione del Parlamento, può essere adottata alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualsiasi altra misura, compresa la sottoposizione a processo penale, che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del mandato, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato di ordine di cattura ».

11. 03. Moroni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 68. I deputati e senatori non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Detta norma si applica in ogni caso per la presentazione di disegni e proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica connessa alla funzione parlamentare, espletata anche fuori dal Parlamento.

Su richiesta delle Camere di appartenenza, sono sospesi nei confronti dei deputati e dei senatori le indagini e i processi penali in corso in ogni fase, stato e grado, per qualsiasi reato, anche riguardante fatti antecedenti all'assunzione della funzione e fino alla cessazione della medesima.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, e a sequestro di corrispondenza ».

11. 07. Saponara.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 68. I membri della Camera e del Senato non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, esercitate anche fuori dal Parlamento.

Su richiesta delle Camere di appartenenza, sono sospesi nei confronti dei deputati e dei senatori le indagini e i processi penali in corso in ogni fase, stato e grado, per qualsiasi reato, anche riguardante fatti antecedenti all'assunzione della funzione e fino alla cessazione della medesima.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, e a sequestro di corrispondenza ».

11. 08. Saponara.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis. 1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 68. — I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opi-

nioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».

11. 01. Moroni.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

«I deputati e i senatori non possono essere sottoposti a procedimenti penali e quelli pendenti al momento della elezione non proseguono fino alla scadenza del mandato. Tuttavia, il giudice può chiedere alla Camera alla quale appartiene il parlamentare l'autorizzazione a procedere per l'eccezionale gravità del fatto delittuoso, per la elevata rilevanza degli elementi acquisiti e per la sussistenza di speciali esigenze processuali. In ogni caso, l'improcedibilità non pregiudica l'assunzione degli elementi di prova urgenti o non ripetibili.

Nessun membro del Parlamento può essere tratto in arresto o mantenuto in detenzione in esecuzione di una sentenza, anche irrevocabile, fino alla scadenza del mandato. Il pubblico ministero può chiedere alla Camera di appartenenza l'autorizzazione alla esecuzione dell'ordine di carcerazione per la eccezionale gravità dei fatti delittuosi e per la rilevante entità della pena da scontare».

2. Al secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione, le parole: «in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se» sono soppresse.

11. 02. Taormina.

Commissione	Governo

* * *

ART. 12.

(Indennità parlamentare).

Sopprimerlo.

* **12. 1.** Mascia, Russo Spina.

Sopprimerlo.

* **12. 70.** Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 69, sopprimere il secondo comma.

12. 71. Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12)

* * *

ART. 13.

(Formazione delle leggi).

Sopprimerlo.

13. 73. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 70. — Fatta eccezione per i disegni di legge di cui al secondo comma del presente articolo, per i quali la fun-

zione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, la Camera dei deputati esamina i disegni di legge. Tali disegni di legge, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato federale della Repubblica, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato federale della Repubblica delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, l'istituzione di Commissioni di inchiesta ai sensi dell'articolo 82, i disegni di legge in materia di competenza regionale quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o economica dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, ad eccezione dei disegni di legge relativi alla manovra di finanza pubblica. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica, composta in base a criteri di proporzionalità, incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti. Qualora la commissione mista paritetica non sottoponga, entro sessanta giorni dalla data di convocazione, un testo all'approvazione delle due Assem-

blee, la Camera dei deputati decide in via definitiva con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti ».

13. 2. Armani, Ghiglia, Coronella, Landolfi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 70. — La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per i disegni di legge di revisione della Costituzione, per gli altri disegni di legge costituzionale, per i disegni di legge di cui al terzo comma dell'articolo 116 e per quelli in materia di perequazione finanziaria di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 119.

I disegni di legge nelle materie assegnate alla competenza esclusiva dello Stato sono esaminati ed approvati dalla Camera dei deputati. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica, il quale, su richiesta di due quinti dei suoi componenti, formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, li esamina e delibera entro i successivi 30 giorni. Qualora il Senato non approvi o introduca emendamenti al disegno di legge, questo torna all'esame della Camera dei deputati, che si pronuncia definitivamente.

Qualora il Senato non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

I disegni di legge nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e di cui agli articoli 117, secondo comma, lettere *m*) e

p), 117, quinto e nono comma, 118, secondo e terzo comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, nonché in materia di sistema di elezione del Senato, sono esaminati dalla Camera dei deputati. Essi vengono quindi trasmessi al Senato, il quale li esamina e delibera entro 60 giorni dalla trasmissione. Qualora il Senato non li approvi o introduca emendamenti, i disegni di legge tornano all'esame della Camera, la quale li approva definitivamente, pronunciandosi a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora, a maggioranza dei tre quinti dei componenti, il Senato non approvi o introduca emendamenti ai disegni di legge, si applicano le disposizioni di cui al primo comma, relativamente alle parti di cui il Senato abbia in tal modo rifiutato l'approvazione. Qualora il Senato non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

I disegni di legge che contengano disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi sono approvati secondo quello più aggravato.

I termini per l'esame da parte del Senato dei disegni di legge di conversione dei decreti legge sono ridotti a quindici giorni.

Per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e per le relative norme di esecuzione si applicano i procedimenti previsti per le materie cui i trattati si riferiscono ».

13. 18. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 70. — La Camera dei deputati esamina i disegni di legge, ad eccezione dei disegni di legge di cui al quarto comma del presente articolo, per i quali la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

I disegni di legge che riguardano le materie di cui all'articolo 117, secondo comma e quelli attinenti ai bilanci, ai rendiconti e alla manovra finanziaria dello Stato, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato federale della Repubblica, su richiesta della maggioranza dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato federale della Repubblica delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

I disegni di legge che riguardano la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato federale della Repubblica, su richiesta di un quinto dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato federale della Repubblica delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva, potendo respingere tali proposte esclusivamente con la maggioranza assoluta dei propri componenti. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti,

la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, l'istituzione di Commissioni di inchiesta ai sensi dell'articolo 82, i disegni di legge in materia di competenza regionale quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o economica dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, ad eccezione dei disegni di legge annuali relativi alla manovra finanziaria dello Stato. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica, composta in base a criteri di proporzionalità, incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica composta in base a criteri di proporzionalità è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti. Qualora la commissione mista paritetica non sottoponga, entro sessanta giorni dalla data di convocazione, un testo all'approvazione delle due Assemblee, la Camera dei deputati decide in via definitiva con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le questioni che insorgono in ordine all'applicazione del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione

delle due Camere. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede legislativa ».

13. 1. Armani, Ghiglia, Coronella, Landolfi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 70. — La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, nonché i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta dei due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal primo

comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo la approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Qualora la Camera dei deputati non approvi modifiche entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del predetto termine, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. Qualora la Camera dei deputati approvi modifiche, il disegno di legge è trasmesso al Senato, che decide in via definitiva. Qualora il Governo abbia dichiarato che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e il Senato non le approvi entro trenta giorni, il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati che decide in via definitiva. I termini di cui al presente comma sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere sui disegni di legge di cui all'articolo 119, terzo comma, sui disegni di legge concernenti le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, il sistema di elezione del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 114, terzo comma, 117, commi quinto e nono, 118, terzo comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, 133, primo comma, 137, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d'intesa tra di loro, una Commissione bicamerale incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. La Commissione bicamerale è composta da dieci deputati e dieci senatori, nominati dai rispettivi Presidenti su indicazione dei Gruppi parla-

mentari in modo da rispecchiare le proporzioni tra essi. Il testo proposto dalla Commissione bicamerale è sottoposto alla approvazione delle due Camere e su di esso non sono ammessi emendamenti.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono affidare la decisione alla Commissione bicamerale prevista dal terzo comma. La decisione dei Presidenti o della Commissione bicamerale non è sindacabile.

Conseguentemente, all'articolo 43, sopprimere il comma 11.

13. 19. Maninetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 70, sostituire il primo comma con il seguente: I disegni di legge nelle materie assegnate alla competenza esclusiva dello Stato sono esaminati ed approvati dalla Camera dei deputati. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica il quale, su richiesta di due quinti dei propri componenti, formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, li esamina e delibera entro i successivi trenta giorni. Qualora il Senato non approvi o introduca emendamenti al disegno di legge, questo torna all'esame della Camera dei deputati, che si pronuncia definitivamente. Qualora il Senato non proponga modifiche entro i

termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

13. 49. Bressa, Boato, Leoni, Mantovani, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, primo periodo, dopo le parole: rendiconto consuntivo dello Stato aggiungere le seguenti: e i disegni di legge annuali relativi alla manovra finanziaria dello Stato.

13. 3. Armani, Ghiglia, Coronella, Landolfi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché i disegni di legge concernenti il coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma, primo periodo.

Conseguentemente, al terzo comma, primo periodo, dopo le parole: su tutto il territorio nazionale, aggiungere le seguenti: il coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma, primo periodo,

13. 70. Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, primo periodo, sostituire le parole: salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo con le seguenti: e i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: dal terzo comma con le seguenti: dal primo comma.

13. 23. Maninetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: di due quinti con le seguenti: della maggioranza.

13. 4. Armani, Ghiglia, Coronella, Landolfi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, quarto periodo, sopprimere le parole: . Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere il quinto periodo.

al secondo comma:

al quarto periodo, sopprimere le parole: . Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera

al sesto periodo, sostituire le parole da: in via definitiva fino alla fine del comma con le seguenti: . Il Senato federale della Repubblica delibera in via definitiva con le stesse modalità, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma.

13. 74. Taormina.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, quarto periodo, sopprimere le parole: . Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere il quinto periodo.

al secondo comma:

al quarto periodo, sopprimere le parole: . Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera

al sesto periodo, sostituire le parole da: in via definitiva fino alla fine del comma con le seguenti: . In caso di approvazione, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma, secondo e terzo periodo.

13. 75. Taormina.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, quarto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: entro trenta giorni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, quarto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: entro trenta giorni.

13. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 70, primo comma, sesto periodo, sopprimere le parole: entro i termini previsti.

13. 201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 70, sopprimere il secondo comma.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma:

al primo periodo, dopo le parole: l'esame dei disegni di legge concernenti aggiungere le seguenti: la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e.;

dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'esame dei disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, ha inizio presso il Senato federale della Repubblica.;

dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Escluso il caso dei disegni di legge concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, qualora la commissione mista paritetica, entro quaranta giorni dalla data di convocazione, non predisponga un testo da sottoporre alle due Assemblee o queste ultime non deliberino in via definitiva entro quindici giorni dalla data di convocazione, la Camera dei deputati decide in via definitiva. Qualora la deliberazione della Camera dei deputati venga assunta con una maggioranza inferiore ai tre quinti dei propri componenti, il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, può deliberare di respingere il disegno di legge a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

13. 80. Tabacci, Malgieri, Landolfi, La Malfa, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 70, sopprimere il secondo comma.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, primo periodo, dopo le parole: l'esame dei disegni di legge concernenti aggiungere le seguenti: la deter-

minazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, concernenti.

13. 13. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 70, sostituire il secondo e il terzo comma con i seguenti:

« I disegni di legge nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e di cui agli articoli 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), 117, quinto e nono comma, 118, secondo e terzo comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, nonché in materia di elezione del Senato, sono esaminati dalla Camera dei deputati. Essi vengono quindi trasmessi al Senato, il quale li esamina e delibera entro sessanta giorni dalla trasmissione. Qualora il Senato non li approvi o introduca emendamenti, i disegni di legge tornano all'esame della Camera, la quale li approva definitivamente, pronunciandosi a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora, a maggioranza dei tre quinti, il Senato non approvi o introduca emendamenti ai disegni di legge, si applicano le disposizioni di cui al primo comma, relativamente alle parti di cui il Senato abbia in tal modo rifiutato l'approvazione. Qualora il Senato non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge di revisione della Costituzione, per gli altri disegni di legge costituzionale, per i disegni

di legge di cui al terzo comma dell'articolo 116 e per quelli in materia di perequazione finanziaria di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 119 ».

13. 50. Leoni, Bressa, Boato, Deiana, Titti De Simone, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 70, sostituire il secondo comma con il seguente:

« Per l'esame dei disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, si applicano le disposizioni di cui al primo comma, fatto salvo che l'esame da parte del Senato federale della Repubblica può avvenire su richiesta di un quinto dei propri componenti, formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, e che la Camera dei deputati decide in via definitiva sulle eventuali modifiche proposte dal Senato, potendo respingere tali proposte esclusivamente con la maggioranza assoluta dei propri componenti. »

13. 5. Armani, Ghiglia, Coronella, Landolfi.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 70, secondo comma, sostituire i periodi dal quarto al settimo con i seguenti: Qualora la Camera dei Deputati non approvi modifiche entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del predetto termine, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. Qualora la Camera dei deputati approvi modifiche, il disegno di legge è trasmesso al Senato, che decide in via definitiva. Qualora il Governo abbia dichiarato che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e il Senato non le approvi entro trenta giorni, il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati che decide in via definitiva. I termini di cui al presente comma sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

13. 24. Maninetti.

Commissione	Governo

* * *

*Al comma 1, capoverso ART. 70, secondo comma, quinto periodo, sopprimere le parole:*entro i termini previsti.

13. 202. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 70, secondo comma, sopprimere il sesto periodo.

Conseguentemente, all'articolo 28, capoverso ART. 94, sopprimere il secondo comma.

13. 15. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 70, secondo comma, sostituire il sesto ed il settimo periodo con i seguenti: Qualora le proposte di modifica siano approvate a maggioranza assoluta dalla Camera dei deputati, il testo viene trasmesso al Senato delle regioni. Qualora il Senato, entro trenta giorni, non deliberi a maggioranza dei due terzi l'approvazione del disegno di legge così come trasmesso alla Camera dei deputati, la legge si intende approvata secondo la nuova formulazione ed è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74 della Costituzione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

13. 9. Mascia, Giordano.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 70, secondo comma, sostituire il sesto ed il settimo periodo con i seguenti: Qualora le proposte di modifica siano approvate a maggioranza assoluta dalla Camera dei deputati, il testo viene trasmesso al Senato delle regioni. Qualora il Senato, entro trenta giorni, non deliberi a maggioranza dei due terzi l'approvazione del disegno di legge così come trasmesso alla Camera dei deputati, la legge si intende approvata secondo la nuova formulazione ed è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74 della Costituzione.

13. 76. Mascia, Giordano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 70, secondo comma, sostituire il sesto ed il settimo periodo con i seguenti: Qualora il Governo, nel corso dell'esame al Senato, proponga modifiche ritenute essenziali per l'attuazione del programma votato dalla Camera dei deputati, il Primo Ministro ne espone le ragioni direttamente al Senato federale della Repubblica. Se tali modifiche sono respinte dal Senato e sono successivamente approvate dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, si applica la procedura di cui al secondo, terzo e quarto periodo del terzo comma del presente articolo.

13. 203. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 70, secondo comma, sesto periodo, sopprimere le parole da: , salvo che, entro trenta giorni fino alla fine del periodo.

13. 78. Saponara.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole da: dello Stato fino alla fine del periodo con le seguenti: è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, l'istituzione di Commissioni di inchiesta ai sensi dell'articolo 82, i disegni di legge in materia di competenza regionale quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o economica dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, salvo quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

13. 6. Armani, Ghiglia, Coronella, Landolfi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole

da: per l'esame dei disegni di legge *fino alle parole*: la tutela della concorrenza *con le seguenti*: sui disegni di legge di cui all'articolo 119, comma 3, sui disegni concernenti.

13. 28. Maninetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: , la tutela della concorrenza.

* **13. 31.** Carrara, Nespoli, Saia, Cristaldi, Losurdo, Patarino, Malgieri, Landolfi.

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: , la tutela della concorrenza.

* **13. 81.** Tabacci, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: , la tutela della concorrenza.

* **13. 204.** Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: , le norme generali sulla tutela della salute.

13. 72. Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, primo periodo, dopo le parole: tutela della salute, aggiungere le seguenti: l'energia e le reti di telecomunicazione.

13. 71. Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: della Camera dei deputati e.

13. 32. Maninetti.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 70, al terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: , nonché nei casi in cui fino alla fine del periodo.

13. 41. Carrara, Nespoli, Saia, Cristaldi, Losurdo, Patarino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: 33, sesto comma.

13. 36. Maninetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 70, al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole da: 33 fino a: 120, secondo e terzo comma con le seguenti: 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, secondo periodo,

13. 205. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: 118, commi secondo e con le parole: 118, comma terzo.

13. 38. Maninetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

13. 74. Mascia, Giordano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, secondo periodo sostituire le parole da: mista paritetica fino alla fine del comma con le seguenti: bicamerale incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. La Commissione bicamerale è composta da dieci deputati e dieci senatori, nominati dai rispettivi Presidenti su indicazione dei gruppi parlamentari in modo da rispecchiare le proporzioni tra essi. Il testo proposto dalla Commissione bicamerale è sottoposto all'approvazione delle due Camere e su di esso non sono ammessi emendamenti.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: I Presidenti possono affidare la decisione alla Commissione bicamerale prevista dal terzo comma. La decisione dei Presidenti o della Commissione bicamerale non è sindacabile in alcuna sede.

13. 44. Maninetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: e su di esso non sono ammessi emendamenti.

13. 79. Buontempo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Il testo non è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee qualora sia approvato a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non si appli-

cano al procedimento di cui all'articolo 138 ».

13. 206. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Qualora la commissione mista paritetica non sottoponga, entro sessanta giorni dalla data di convocazione, un testo all'approvazione delle due Assemblee, la Camera dei deputati decide in via definitiva con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti. »

13. 7. Armani, Ghiglia, Coronella, Landolfi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 70, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi ».

13. 207. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 70, sostituire il quarto comma con i seguenti:

«I disegni di legge che contengano disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi sono approvati secondo quello più aggravato.

I termini per l'esame da parte del Senato dei disegni di legge di conversione dei decreti legge sono ridotti a quindici giorni.

Per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e per le relative norme di esecuzione si applicano i procedimenti previsti per le materie cui i trattati si riferiscono ».

13. 52. Bressa, Boato, Leoni, Alfonso Gianni, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 70, quarto comma, al primo periodo, sostituire le parole: di competenza tra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa con le seguenti: che insorgono in ordine all'applicazione del primo, secondo e terzo comma del presente articolo.

13. 8. Armani, Ghiglia, Coronella, Landolfi.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 13)

ART. 14.

(Iniziativa legislativa).

Sopprimerlo.

14. 70. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

(SI VOTA IL MANTENIMENTO DELL'ARTICOLO 14)

* * *

ART. 15.

(Procedure legislative ed organizzazione per commissioni).

Sopprimerlo.

* **15. 1.** Mascia, Giordano.

Sopprimerlo.

* **15. 5.** Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 72, quarto comma, sostituire le parole: della Camera con le seguenti: dell'Assemblea.

15. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 72, quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: , di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

15. 3. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 72, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

« Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo

stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame ».

15. 201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 72, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

« Su richiesta del Governo sono inseriti con priorità nel calendario ed iscritti all'ordine del giorno delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o accettati dal Governo ».

15. 4. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 72, quinto comma, sopprimere il secondo periodo.

15. 70. Taormina.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 72, sostituire il sesto comma con il seguente:

« Le proposte di legge di iniziativa regionale sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più consigli o assemblee regionali in coordinamento tra di loro ».

15. 202. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 72, sesto comma, sostituire le parole da: adottate *fino a:* della Camera competente *con le seguenti:* possono concernere esclusivamente le materie di cui all'articolo 70, secondo comma, e, qualora siano adottate dalla maggioranza delle Assemblee regionali in coordinamento tra di loro, sono

poste all'ordine del giorno del Senato federale della Repubblica.

15. 72. Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 72, sesto comma, sostituire le parole: da più con le seguenti: dalla maggioranza delle.

15. 71. Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 72, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Un quarto dei componenti di una Camera può promuovere la questione di legittimità costituzionale per vizi del procedimento di una legge, entro cinque giorni dalla sua approvazione definitiva. La Corte Costituzionale si pronuncia entro venti giorni, ridotti a dieci su richiesta del Governo per ragioni di necessità ed urgenza ».

15. 44. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso Art. 72, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Un quarto dei componenti di una Camera può promuovere la questione di legittimità costituzionale per vizi del procedimento di una legge, entro cinque giorni dalla sua approvazione definitiva ».

15. 73. Tabacci, Malgieri, Landolfi, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 15)

* * *

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. (Referendum abrogativo). – 1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: « È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono settecotocinquantamila elettori o cinque consigli regionali »;

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Spetta alla Corte costituzionale giudicare preventivamente, secondo modalità stabilite dalla legge, se le richieste di referendum siano ammissibili »;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente: « La proposta soggetta a referendum è approvata se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi purché non inferiore ad un quarto degli aventi diritto ».

15. 05. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Zanella, Mantini.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. (Referendum abrogativo). – 1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: « È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono settecotocinquantamila elettori o cinque consigli regionali »;

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Spetta alla Corte costituzionale giudicare preventivamente, secondo modalità stabilite dalla legge, se le richieste di referendum siano ammissibili. »;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente: « La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari ad almeno la metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle

precedenti consultazioni elettorali per la Camera dei deputati ».

15. 06. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

ART. 16.

(Procedure legislative in casi particolari).

Sopprimerlo.

16. 70. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 74 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Se verifica la mancanza della sussistenza dei presupposti per l'esercizio da parte del Governo della facoltà prevista

dall'articolo 70, secondo comma, il Presidente della Repubblica, con messaggio motivato, rinvia il disegno di legge al Senato federale della Repubblica, che delibera in via definitiva ».

16. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 16)

* * *

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. (Decreti legislativi). — 1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Un quinto dei componenti di ciascuna Camera può chiedere che il parere sia esaminato e approvato dalla Camera stessa. Il Governo si attiene comunque ai pareri parlamentari. »

16. 07. Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. (Decreti legislativi). — 1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. »

16. 0200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. (Decreti-legge). — 1. All'articolo 77 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« I decreti contengono esclusivamente misure di immediata applicazione su materie specifiche ed omogenee. Non possono conferire deleghe legislative, disciplinare materie per le quali l'articolo 72 impone la procedura normale di esame da parte delle Camere, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, reiterare disposizioni di decreti non convertiti in legge ».

16. 011. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. (Amnistia e indulto). — 1. All'articolo 79 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei votanti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale ».

16. 012. Saponara.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. (Amnistia e indulto). — 1. All'articolo 79 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi dei votanti, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti ».

16. 010. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

ART. 17.

(Ratifica dei trattati internazionali).

Sopprimerlo.

* 17. 1. Mascia, Russo Spena.

Sopprimerlo.

* 17. 70. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

(SI VOTA IL MANTENIMENTO DELL'ARTICOLO 17)

* * *

ART. 18.

(Bilanci e rendiconto).

Sopprimerlo.

* 18. 1. Mascia, Russo Spena.

Sopprimerlo.

* 18. 70. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 81, primo comma, dopo la parola: Governo aggiungere le seguenti parole: ai sensi dell'articolo 70, primo comma.

18. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 18)

* * *

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis. — 1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 82. — La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Si procede comunque all'inchiesta quando la proposta è sottoscritta da un quinto dei componenti l'Assemblea.

Per lo svolgimento di un'inchiesta la Camera dei deputati nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

18. 01. Mascia, Pisapia.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis. (Commissioni parlamentari d'inchiesta). — 1. All'articolo 82 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Camera dei deputati può disporre, a maggioranza assoluta dei componenti, inchieste su materie di pubblico interesse.»;

b) al secondo comma, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

«La commissione è presieduta da un deputato delle opposizioni.».

18. 010. Bressa, Leoni, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis. (Commissioni parlamentari d'inchiesta). — 1. All'articolo 82 della Costituzione, l'ultimo periodo del secondo comma è sostituito dai seguenti: «La Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Ca-

mera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione».

18. 0200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

CAPO II

MODIFICHE AL TITOLO II DELLA COSTITUZIONE

ART. 19.

(Elezione del Presidente della Repubblica).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 20.

19. 2. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto a maggioranza assoluta dei voti validi.

Quando non è raggiunta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni ».

Conseguentemente:

sostituire l'articolo 20 con il seguente:

ART. 20. — 1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 85. — Trenta giorni prima della scadenza del termine di cinque anni, i presidenti dei gruppi parlamentari e i presidenti o segretari dei partiti politici rappresentati in Parlamento, con la sottoscrizione di cinquantamila elettori, e i comitati promotori, con la sottoscrizione di centomila elettori, presentano alle presidenze delle Camere le candidature alla carica di Presidente della Repubblica con dichiarazione autografa di accettazione del candidato.

I Presidenti delle due Camere indicano i comizi elettorali fra il trentesimo ed il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del termine di cinque anni.

Quando una delle due Camere è sciolta, o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente della Repubblica in carica.

Le modalità dell'elezione sono regolate con legge dello Stato. »;

all'articolo 21, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Dal giorno della constatazione di impedimento permanente, della morte ovvero delle dimissioni del Presidente della Repubblica, i Presidenti delle due Camere assegnano un termine di otto giorni per la

presentazione delle candidature ed indicano i comizi elettorali per il ventiduesimo giorno successivo, salvo i maggiori termini quando le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione ».

19. 76. Buontempo.

Commissione	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« All'elezione partecipano i Presidenti di ciascun Consiglio regionale e i Presidenti dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano. ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 20 con il seguente:

ART. 20 — 1. All'articolo 85 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: « Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, integrato dai Presidenti di ciascun Consiglio regionale e i Presidenti dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. ».

19. 4. Mascia, Giordano.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, sostituire le parole da: costituita dai fino alla fine del comma con le seguenti: e composta per metà dai deputati e per metà dai senatori e da rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. I rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali sono eletti per metà dai Consigli regionali e per metà dai Consigli delle autonomie locali, secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fino all'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 83 della Costituzione, i rappresentanti delle autonomie locali sono eletti dal Consiglio regionale. La suddivisione dei rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali è effettuata in proporzione alla popolazione delle Regioni, come risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

19. 11. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: dai Presidenti fino a: di Bolzano.

19. 77. Boato, Leoni, Bressa, Maura Cosutta, Provera, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

19. 74. Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, primo periodo, dopo le parole: e dai delegati eletti dai Consigli regionali aggiungere le seguenti: e dai Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano.

19. 81. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: in modo che fino alla fine del comma con le seguenti: . Ciascun Consiglio regionale, elegge due delegati. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato

per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

19. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: in modo che fino a: tre delegati con le seguenti: . Ciascun Consiglio regionale elegge tre delegati, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.

19. 73. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Pisapia.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, primo periodo, sostituire le parole

da: proporzionale fino alla fine del periodo con le seguenti: delle minoranze.

19. 78. Leoni, Bressa, Boato, Vendola, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: Consiglio regionale aggiungere le seguenti: e, per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ciascun Consiglio provinciale.

*** 19. 9.** Boato, Leoni, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: Consiglio regionale aggiungere le seguenti: e, per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ciascun Consiglio provinciale.

*** 19. 82.** Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, sopprimere il terzo periodo.

19. 10. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, sopprimere il quarto periodo.

19. 79. Bressa, Boato, Leoni, Maura Cossutta, Valpiana, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, sostituire il quinto periodo con il seguente: I rappresentanti delle Regioni sono eletti per metà dai Consigli regionali e per metà dai Consigli delle autonomie locali, secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

19. 80. Boato, Leoni, Bressa, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 83, secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire la parola: quarto con la seguente: quinto.

19. 201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 83, secondo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.

19. 75. Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 83, secondo comma, secondo periodo, sostituire la parola: assoluta con le seguenti: dei due terzi dei voti espressi, comunque non

inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti.

19. 12. Bressa, Leoni, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 19)

* * *

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis. *(Età minima del Presidente della Repubblica).* — 1. All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole « cinquant'anni » sono sostituite dalle seguenti: « quarant'anni ».

19. 01. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Zanella.

Commissione	Governo

ART. 20.

(Convocazione dell'Assemblea della Repubblica).

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: Sessanta con la seguente: Trenta.

20. 70. Leoni, Bressa, Boato, Maura Cossutta, Mantovani, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 20)

* * *

ART. 21.

(Supplenza del Presidente della Repubblica).

Sopprimerlo.

21. 70. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: del Senato federale della Repubblica con le seguenti: della Camera dei deputati.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

21. 1. Mascia, Leoni, Bressa, Boato, Giordano, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: del Senato federale della Repubblica con le seguenti: della Camera dei deputati.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: « se le Camere sono sciolte fino alla fine del comma, con le seguenti: » il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione» sono sostituite dalle seguenti: « il Presidente del Senato federale della Repubblica indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione ».

21. 2. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: del Senato federale della Repubblica

con le seguenti: della Camera dei deputati.

21. 3. Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: Senato federale della Repubblica aggiungere le seguenti: o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal presidente della Camera dei deputati.

21. 71. Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 21)

* * *

ART. 22.

(Funzioni del Presidente della Repubblica).

⌈ Sopprimerlo.
* **22. 1.** Mascia, Pisapia.

Sopprimerlo.

◁ * **22. 2.** Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 87, sostituire il terzo comma, con il seguente:

« Indice le elezioni dei deputati e dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati. ».

22. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

◁ Al comma 1, capoverso ART. 87, terzo comma, sopprimere le parole da: , dei Presidenti delle Giunte regionali *fino a:* Bolzano.

* **22. 70.** Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

◁ *Al comma 1, capoverso ART. 87, terzo comma, sopprimere le parole da:* , dei

Presidenti delle Giunte e dei Consigli *fino a:* Bolzano.

◁ * **22. 72.** Ladu, Carboni, Tonino Loddo, Maurandi, Soro.

Commissione	Governo

* * *

◁ *Al comma 1, capoverso ART. 87, terzo comma, sopprimere le parole da:* , dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli *fino a:* Bolzano.

* **22. 74.** Boato, Leoni, Bressa, Maura Cossutta, Deiana, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

◁ *Al comma 1, capoverso ART. 87, terzo comma, sopprimere le parole da:* , dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli provinciali *fino a:* Bolzano.

* **22. 71.** Olivieri, Maran, Kessler, Rosato.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 87, terzo comma, sostituire le parole: dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli provinciali delle

Province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: delle regioni a statuto ordinario.

22. 76. Nuvoli, Marras.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 87, terzo comma, sostituire le parole: dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* ad eccezione degli organi delle Regioni e delle Province di cui all'articolo 116, primo e secondo comma.

* **22. 78.** Mereu.

Al comma 1, capoverso ART. 87, terzo comma, sostituire le parole: dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* ad eccezione degli organi delle Regioni e delle Province di cui all'articolo 116, primo e secondo comma.

* **22. 79.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Rosato.

Al comma 1, capoverso ART. 87, terzo comma, sostituire le parole: dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* ad eccezione degli organi delle Regioni e Province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma.

* **22. 73.** Romoli, Saro, Collarini, Lenna.

Al comma 1, capoverso ART. 87, terzo comma, sostituire le parole: dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* ad eccezione degli organi delle Regioni e Province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma.

* **22. 75.** Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

Al comma 1, capoverso ART. 87, terzo comma, sostituire le parole: dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* ad eccezione degli organi delle Regioni e Province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma.

* **22. 77.** Cossa, Nicolosi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 87, sesto comma, dopo le parole: dello Stato; *aggiungere le seguenti:* nomina altresì il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Conseguentemente, all'articolo 24, capoverso ART. 89, terzo comma, dopo le parole: superiore della magistratura *aggiungere le seguenti:* e del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

22. 201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 87, sesto comma, sopprimere le parole: e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità amministrative indipendenti.

Conseguentemente, all'articolo 24, capoverso ART. 89, terzo comma, sopprimere le parole: nonché le nomine dei presidenti delle Autorità amministrative indipendenti.

22. 10. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 87, nono comma, sopprimere le parole: e ne nomina il Vicepresidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere.

Conseguentemente:

all'articolo 24, capoverso ART. 89, terzo comma, sopprimere le parole: , la nomina del Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura.

all'articolo 31, sopprimere il comma 2.

22. 15. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 87, decimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , previa richiesta del Ministro della giustizia.

Conseguentemente, all'articolo 24, capoverso ART. 89, terzo comma, sopprimere le parole: , la concessione della grazia.

22. 90. Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 22)

* * *

ART. 23.

(Scioglimento della Camera dei deputati).

Sopprimerlo.

* **23. 1.** Mascia, Russo Spina.

Sopprimerlo.

* **23. 4.** Boato, Leoni, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 88, primo comma, alinea, sostituire le parole da: decreta fino alla fine del capoverso con le seguenti: « può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura ».

23. 70. Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 88, primo comma, alinea, sostituire le parole da: decreta fino alla fine del capoverso con le seguenti: « , su richiesta del Primo Ministro, ovvero nel caso in cui non sia possibile formare un Governo coerente con il risultato delle elezioni, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni entro i successivi sessanta giorni.

Qualora, entro dieci giorni dalla richiesta, venga presentata da almeno un quarto dei componenti della Camera una mozione, nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma di Governo e si indichi il nome di un nuovo Primo Ministro, essa è posta in votazione entro i successivi cinque giorni. Nel caso in cui la mozione venga approvata, il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento qualora verifichi che la nomina del Primo Ministro indicato nella mozione e il voto della Camera sono coerenti col risultato delle elezioni per la Camera dei deputati e col programma di legislatura.

In caso di scioglimento della Camera successivo all'approvazione della mozione

di cui al comma precedente o di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica nomina un governo di garanzia elettorale. »

23. 5. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 88, primo comma, lettera a), sopprimere le parole: , che ne assume la esclusiva responsabilità.

23. 73. Bressa, Boato, Leoni, Maura Cosutta, Titti De Simone, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 88, primo comma, lettera c), aggiungere, in fine le parole:, salva l'ipotesi di cui all'articolo 94, quarto comma.

Conseguentemente, all'articolo 28, comma 1, capoverso ART. 94, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Qualora sia presentata una mozione di sfiducia, con l'indicazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati

appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro in carica si dimette. Il nuovo Primo ministro illustra alle Camere, entro cinque giorni, il programma, sul quale la Camera dei deputati si esprime con voto per appello nominale ».

23. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 88, primo comma, sopprimere la lettera d).

23. 74. Leoni, Bressa, Boato, Maura Cosutta, Alfonso Gianni, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 88, sopprimere il secondo comma.

23. 71. Taormina.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, capoverso ART. 88, sostituire il secondo comma con il seguente:

Il Presidente della Repubblica non procede all'emanazione del decreto di scioglimento richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri nel caso in cui, entro dieci giorni da tale richiesta, venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta da un numero di deputati non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiara di voler continuare nell'attuazione del programma di governo e si indichi il nome di un nuovo Primo ministro, ed il Presidente della Repubblica ritenga che l'indicazione fornita e la maggioranza che ha sottoscritto la mozione siano coerenti con il risultato delle elezioni politiche e con il proseguimento dell'attuazione del programma di governo.

23. 3. Mantini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 88, secondo comma, sostituire le parole da: entro dieci giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: « alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e votata per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiara di voler continuare nell'attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo Primo ministro. In tal caso, il Presidente

della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro indicato ».

23. 201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 88, secondo comma, sostituire le parole da: entro dieci giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: la Camera dei deputati approvi una mozione presentata entro dieci giorni e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti, nella quale si indichi il nome di un nuovo Primo ministro. La mozione è posta in votazione entro cinque giorni dalla sua presentazione.

23. 75. Tabacci, Malgieri, La Malfa, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 88, secondo comma, sostituire le parole da: dai deputati appartenenti fino a: programma e con le seguenti: da un numero di deputati non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Il Presidente della Repubblica, in caso di prolungata impossibilità di funzionamento del Senato federale della Repubblica, può decretarne lo scioglimento, sentito il suo Presidente. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

all'articolo 24, capoverso ART. 89, terzo comma, dopo le parole: lo scioglimento aggiungere le seguenti: del Senato federale della Repubblica e;

alla rubrica, dopo la parola: Scioglimento aggiungere le seguenti: del Senato federale della Repubblica e.

23. 72. Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 23)

* * *

ART. 24.

(Controfirma degli atti presidenziali).

Sopprimerlo.

*** 24. 1.** Mascia, Giordano.

Sopprimerlo.

*** 24. 70.** Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Russo Spina, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 89, primo comma, sostituire la parola: proponenti con la seguente: competenti.

* **24. 2.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 89, primo comma, sostituire la parola: proponenti con la seguente: competenti.

* **24. 200.** Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 89, terzo comma, sopprimere le parole: né controfirmati.

24. 201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 89, terzo comma, sopprimere le parole: la concessione della grazia.

* **24. 6.** Buontempo, Carrara, Nespoli, Saia, Cristaldi, Losurdo, Patarino.

Al comma 1, capoverso ART. 89, terzo comma, sopprimere le parole: , la concessione della grazia.

* **24. 71.** Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 89, terzo comma, dopo le parole: concessione della grazia aggiungere le seguenti: richiesta secondo le modalità previste dalla legge.

24. 80. Carrara, Nespoli, Saia, Cristaldi, Losurdo, Patarino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 89, terzo comma, dopo le parole: concessione della grazia aggiungere le seguenti: e la commutazione delle pene.

24. 3. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 89, terzo comma, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 88 aggiungere le seguenti: salva l'ipotesi di cui alla lettera a)

24. 202. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 89, terzo comma, sostituire le parole da: , la nomina del Vice Presidente fino a: e le altre nomine con le seguenti: e le nomine.

24. 4. Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 24)

* * *

ART. 25.

(Giuramento del Presidente della Repubblica).

Sopprimerlo.

* **25. 1.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimerlo.

* **25. 70.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

(SI VOTA IL MANTENIMENTO DELL'ARTICOLO 25)

* * *

CAPO III

MODIFICHE AL TITOLO III DELLA COSTITUZIONE

ART. 26.

(Governo e Primo ministro).

Sopprimerlo.

Consequentemente, all'articolo 29, capoverso ART. 95, sopprimere il primo comma.

26. 3. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 92 primo periodo, sostituire le parole da: , che costituiscono fino alla fine del capoverso con le seguenti:

« . Il Primo Ministro e i Ministri costituiscono il Consiglio dei ministri.

La legge determina il numero e le attribuzioni dei Ministri, nonché le incompatibilità tra le cariche di Governo e la titolarità o lo svolgimento delle attività private.

La candidatura alla carica di Primo Ministro avviene mediante dichiarazione di collegamento con i candidati alla Camera dei deputati. »

26. 1. Mascia, Leoni, Bressa, Boato, Zanella, Pisapia, Fanfani.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 92, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« La legge determina le incompatibilità tra cariche di Governo ed uffici o attività pubbliche e private. Detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici. Assicura la libera e consapevole formazione delle scelte degli elettori. »

26. 4. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 92, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: i candidati aggiungere le seguenti: ovvero con una o più liste di candidati

26. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 92, secondo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che assicura altresì la pubblicazione del nome del candidato Primo ministro sulla scheda elettorale.

26. 71. Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 92, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: in modo da favorire con le seguenti: su base proporzionale con sbarramento al 3 per cento e con un premio di maggioranza tale da garantire.

26. 72. Perrotta.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 92, terzo comma, sostituire le parole da: , sulla base fino a: nomina il con le seguenti: nomina il Primo Ministro, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati all'inizio della legislatura, nonché nei casi di dimissioni, di impedimento permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di morte del.

26. 9. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 92, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di morte, impedimento permanente o dimissioni del Primo ministro per motivi diversi da quelli di cui all'articolo 94, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro indicato ai sensi dell'articolo 88, secondo comma.

26. 70. Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 26)

ART. 27.

(Giuramento del Primo ministro e dei ministri).

Sopprimerlo.

27. 70. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 93. – Il Presidente della Repubblica, alla proclamazione dei risultati per l'elezione della Camera dei deputati nomina, con proprio decreto, il candidato alla carica di Primo Ministro risultante dalla dichiarazione di collegamento con il maggior numero di deputati eletti.

Il Primo Ministro nominato si sottopone al voto di fiducia del Camera dei deputati.

Prima di assumere le funzioni, il Primo ministro ed i ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Il Primo Ministro nomina e revoca con proprio decreto i Ministri ».

Conseguentemente, all'articolo 29, capoverso ART. 95, sopprimere il primo comma.

27. 1. Mascia, Leoni, Bressa, Boato, Giordano, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 27)

* * *

ART. 28.

(Governo in Parlamento).

Sopprimerlo.

28. 9. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 94. — La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia al Primo Ministro mediante l'approvazione di una mo-

zione motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea stessa, contenente l'indicazione del successore, con votazione per appello nominale a maggioranza dei suoi componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima che siano trascorsi tre giorni dalla presentazione.

La nomina del nuovo Primo Ministro da parte del Presidente della Repubblica comporta la revoca del Primo Ministro e la decadenza dei Ministri in carica.

In caso di dimissioni del Primo Ministro, di morte o di impedimento permanente nell'esercizio delle funzioni, la Camera dei deputati elegge il successore secondo le procedure dell'articolo 92.

L'impedimento permanente del Primo Ministro è dichiarato congiuntamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente della Corte costituzionale.

Il Primo Ministro dimissionario non è immediatamente rieleggibile. »

28. 1. Mascia, Russo Spena.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 94. — Il Primo Ministro, entro dieci giorni dalla nomina, illustra alle Camere il programma di legislatura e la composizione del Governo. Il programma specifica gli indirizzi sottoposti al corpo elettorale e contiene i principali indirizzi politici e le misure da adottare nell'attività governativa. La Camera dei deputati vota

il programma che può essere respinto solo a maggioranza assoluta dei componenti. Il rigetto del programma comporta le dimissioni del Primo Ministro.

Ogni anno il Primo Ministro presenta alle Camere il rapporto sull'attuazione del programma e sullo stato della Repubblica, su cui si svolge un dibattito.

Il Primo Ministro può chiedere alla Camera dei deputati il voto di fiducia su un provvedimento, compreso nel programma di legislatura o ad esso riconducibile. Il Regolamento della Camera disciplina i casi nei quali il Governo ha la facoltà di porre la fiducia sull'approvazione di singoli articoli o emendamenti, ferma l'applicazione del primo comma dell'articolo 72. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle modifiche al Regolamento della Camera, sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, nonché su disposizioni riguardanti materie di cui agli articoli 6, da 13 a 22, da 24 a 27, 29, 30, 31, secondo comma, 32, secondo comma. Il rigetto della fiducia comporta le dimissioni del Primo Ministro.

La Camera dei deputati vota la sfiducia al Primo Ministro mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un quarto dei suoi componenti. La mozione non può essere posta in votazione prima di tre giorni e oltre cinque giorni dalla presentazione. L'approvazione della sfiducia comporta le dimissioni del Primo Ministro ».

28. 8. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella, Fanfani.

Commissione	Governo

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 94. – Il Primo ministro illustra il programma del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma illustrato dal Primo ministro. Ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.

Qualora sia presentata una mozione di sfiducia, con l'indicazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro in carica si dimette. Il nuovo Primo ministro illustra alle Camere, entro cinque giorni, il programma, sul quale la Camera dei deputati si esprime con voto per appello nominale.

Il Presidente della Repubblica richiede le dimissioni del Primo ministro nel caso in cui, per il voto favorevole su una proposta ai sensi del secondo comma ovvero per la reiezione della mozione di sfiducia ai sensi del terzo comma, sia stato

determinante il voto di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. Qualora il Primo ministro non si dimetta, il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, secondo comma ».

28. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 94, primo comma, primo periodo, dopo la parola: programma aggiungere le seguenti: di legislatura e la composizione.

28. 71. Boato, Leoni, Bressa, Maura Cossutta, Titti De Simone, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 94, primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il programma specifica gli indirizzi sottoposti al corpo elettorale e contiene i principali indirizzi politici e le

misure da adottare nell'attività governativa.

28. 72. Bressa, Boato, Leoni, Provera, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 94, primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: La Camera dei deputati vota il programma, che può essere respinto solo a maggioranza assoluta dei componenti. Il rigetto del programma comporta le dimissioni del Primo ministro.

28. 74. Boato, Leoni, Bressa, Mantovani, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani, Maura Cossutta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 94, primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La Camera dei deputati vota il programma, che può essere respinto solo a maggioranza assoluta dei componenti.

28. 73. Leoni, Bressa, Boato, Valpiana, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 94, primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ogni anno il Primo ministro presenta alle Camere il rapporto sull'attuazione del programma e sullo stato della Repubblica, su cui si svolge un dibattito.

28. 75. Bressa, Boato, Leoni, Deiana, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 94, sopprimere il secondo comma.

28. 76. Leoni, Bressa, Boato, Maura Cosutta, Titti De Simone, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 94, sostituire il secondo comma con i seguenti:

Su richiesta del Governo sono, con priorità, iscritti all'ordine del giorno delle Camere i disegni di legge presentati o accettati dal Governo. Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia esaminato e votato entro una data determinata, secondo le modalità stabilite dai regolamenti parlamentari. Può, altresì, chiedere che, decorso il termine, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dai

regolamenti parlamentari, la Camera deliberi su ciascun articolo, con gli emendamenti proposti o accettati dal Governo, e proceda alla votazione finale.

Il regolamento della Camera dei deputati disciplina i casi in cui il Governo ha la facoltà di porre la questione di fiducia sull'approvazione di atti di indirizzo, singoli articoli o emendamenti. La questione di fiducia non può essere in ogni caso posta sulle modifiche del regolamento della Camera, sulle leggi costituzionali o di revisione costituzionale, nonché su disposizioni riguardanti materie di cui agli articoli 6, da 13 a 22, da 24 a 27, 29, 30, 31, secondo comma, 32, secondo comma. In caso di rigetto della fiducia, il Primo ministro presenta le dimissioni.

28. 82. Tabacci, Malgieri, Landolfi, La Malfa, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 94, sostituire il secondo comma con il seguente:

Il Primo ministro può chiedere alla Camera dei deputati il voto di fiducia su un provvedimento, compreso nel programma di legislatura o ad esso riconducibile. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina i casi nei quali il Governo ha la facoltà di porre la fiducia sull'approvazione di singoli articoli o emendamenti, ferma l'applicazione del primo comma dell'articolo 72. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle modifiche al regolamento della Ca-

mera, sulle leggi costituzionali e di revisine costituzionale, nonché su disposizioni riguardanti materie di cui agli articoli 6, da 13 a 22, da 24 a 27, 29, 30, 31, secondo comma, 32, secondo comma. Il rigetto della fiducia comporta le dimissioni del Primo ministro.

28. 77. Boato, Bressa, Leoni, Alfonso Gianni, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 94, sopprimere il terzo comma.

28. 78. Leoni, Boato, Bressa, Maura Costutta, Vendola, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 94, sostituire il terzo comma con il seguente:

La Camera dei deputati vota la sfiducia al Primo ministro mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un quarto dei suoi componenti. La mozione non può essere posta in votazione prima di tre giorni e oltre cinque giorni dalla presentazione. L'approvazione della sfi-

ducia comporta le dimissioni del Primo ministro.

28. 79. Bressa, Leoni, Boato, Provera, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 94, terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: quinto con la seguente: terzo.

28. 70. Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 94, terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: tre giorni aggiungere le seguenti: e non oltre cinque giorni.

28. 81. Bressa, Boato, Leoni, Maura Costutta, Mantovani, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 94, terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole da: e il Presidente della Repubblica fino alla fine del capoverso.

28. 80. Boato, Leoni, Bressa, Maura Cossutta, Valpiana, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 28)

* * *

ART. 29.

(Poteri del Primo ministro e dei ministri).

Sopprimerlo.

29. 1. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 95. — Il Primo Ministro dirige la politica generale del Governo e ne è re-

sponsabile. Promuove e coordina l'attività dei Ministri.

Il Primo Ministro ed i Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri.

I Ministri sono individualmente responsabili degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento del Governo e determina le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

I ministeri possono essere istituiti solo nelle materie riservate alla competenza dello Stato. »

29. 2. Mascia, Leoni, Bressa, Boato, Giordano, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 95, primo comma, sostituire le parole: dal Primo ministro con le seguenti: dal Presidente della Repubblica su proposta del Primo ministro.

29. 70. Tabacci, Malgieri, La Malfa, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 95, secondo comma, primo periodo, sostituire la parola: determina con la seguente: dirige.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: dirigendo.

* 29. 6. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Al comma 1, capoverso ART. 95, secondo comma, primo periodo, sostituire la parola: determina con la seguente: dirige.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: dirigendo,

* 29. 71. Tabacchi, Malgieri, La Malfa, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 29)

* * *

ART. 30.

(Disposizioni sui reati ministeriali).

Sopprimerlo.

* 30. 1. Mascia, Pisapia.

Sopprimerlo.

* 30. 70. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 96, sostituire le parole da: ordinaria fino alla fine, con le seguenti: della Corte costituzionale su atto d'accusa deliberato dal Parlamento in seduta comune, in seguito ad indagini di una commissione bicamerale, istituita e disciplinata con apposita legge costituzionale.

30. 71. Taormina.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 96, sopprimere le parole: del Senato federale

della Repubblica o della Camera dei deputati.

30. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 30)

* * *

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (Autorità amministrative indipendenti). — 1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, è aggiunto il seguente:

« **ART. 98-bis.** — Per l'esercizio di funzioni di garanzia o di vigilanza in materia di diritti e libertà garantiti dalla Costituzione, la legge può istituire apposite Autorità, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

Le Autorità di garanzia e di vigilanza riferiscono alle Camere sui risultati dell'attività svolta ».

Conseguentemente, la rubrica della Sezione III, Titolo III, della Costituzione è sostituita dalla seguente: Autorità di garanzia e organi ausiliari.

30. 01. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.

Commissione	Governo

CAPO IV

MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 31.

(Elezione del Consiglio superiore della magistratura).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 43, sopprimere il comma 7.

*** 31. 1.** Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Pistone.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 43, sopprimere il comma 7.

*** 31. 3.** Mascia, Pisapia.

Commissione	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 31. (Elezione del Consiglio superiore della magistratura). — 1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: « dal Parlamento in seduta comu-

ne » sono sostituite dalle seguenti « dalla Camera dei Deputati ».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 7, sostituire le parole: il Senato federale della Repubblica con le seguenti: la Camera dei deputati.

31. 5. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 43, sopprimere il comma 7.

31. 70. Taormina.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole da: :« e per un terzo fino alla fine del comma con le seguenti: »per due terzi« fino a : »dal Parlamento in seduta comune« con le seguenti: »per metà da tutti i magistrati ordinari, e per metà dal Parlamento in seduta comune ».

31.71. Taormina.

Commissione	Governo

Al comma 1, sopprimere le parole da: integrato *fino alla fine del comma.*

*** 31. 72.** Leoni, Bressa, Boato, Maura Cossutta, Deiana, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Al comma 1, sopprimere le parole da: integrato fino alla fine del comma.

*** 31. 200.** Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 2.

31. 9. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 31)

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

All'articolo 105 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

«I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati sono applicati da una sezione del Consiglio superiore della magistratura composta da soli membri eletti dal Parlamento. I componenti di tale sezione non possono esercitare alcuna altra funzione».

31. 01. Taormina.

Commissione	Governo

* * *

CAPO V

MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 32.

(Capitale della Repubblica federale).

Sopprimerlo.

32. 6. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spina, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

Sostituirlo con il seguente:

ART.32 – L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«**ART. 114.** – La Repubblica si riparte in Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni.

Le Regioni, le Città metropolitane, le Province ed i Comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Le Regioni dispongono di competenze legislative nei limiti fissati dalla Costituzione.

È istituito il distretto di Roma capitale, il cui territorio coincide con quello del Comune di Roma. Ad esso sono attribuiti i poteri e le funzioni spettanti alle Regioni a statuto ordinario ed alle province.»

32. 71. Landolfi, Armani, Malgieri.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la parola: Province.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 114 della Costituzione, primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse.

32. 70. Perrotta.

Commissione	Governo

Al comma 1, sopprimere le parole: e Stato.

32. 9. Carrara, Nespoli, Saia, Cristaldi, Losurdo, Patarino.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 114 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Repubblica si riparte in Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni ».

32. 74. Tabacci, Malgieri, Landolfi, La Malfa, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 114 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane e dalle Regioni ».

32. 8. Carrara, Nespoli, Saia, Cristaldi, Losurdo, Patarino.

Commissione	Governo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le parole: « , che esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà »

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche all'articolo 114 della Costituzione.

32. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le parole: « , che ispirano la propria attività ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà ».

32. 5. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Rosato, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 2.

* **32. 4.** Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cosutta, Zanella, Sgobio.

Sopprimere il comma 2.

* **32. 73.** Osvaldo Napoli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: , nei limiti fino alla fine del periodo.

32. 72. Boato, Leoni, Bressa, Maura Cosutta, Titti De Simone, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

32. 201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 32)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis. (Leale collaborazione).

– 1. Dopo l'articolo 114 della Costituzione è aggiunto il seguente:

« ART. 115. – Le relazioni fra i Comuni, le Città metropolitane, le Province, le Regioni e lo Stato si fondano sui principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

Sono sedi di concertazione fra i Comuni, le Città metropolitane, le Province, le Regioni e lo Stato: il Senato federale della Repubblica, quale organo di concertazione, di codecisione e di raccordo fra i soggetti costituiti della Repubblica; la Conferenza permanente, disciplinata dalla legge, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra i livelli di governo dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province, delle Regioni e dello Stato; il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di concertazione, di codecisione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali ricompresi nel territorio regionale ».

* **32. 01.** Fioroni.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis. (Leale collaborazione). –

1. Dopo l'articolo 114 della Costituzione è aggiunto il seguente:

« ART. 115. – Le relazioni fra i Comuni, le Città metropolitane, le Province, le Regioni e lo Stato si fondano sui principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

Sono sedi di concertazione fra i Comuni, le Città metropolitane, le Province, le Regioni e lo Stato: il Senato federale della Repubblica, quale organo di concertazione, di codecisione e di raccordo fra i soggetti costituiti della Repubblica; la Conferenza permanente, disciplinata dalla legge, quale organo di consultazione, di concertazione e di

raccordo fra i livelli di governo dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province, delle Regioni e dello Stato; il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di concertazione, di codecisione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali ricompresi nel territorio regionale ».

* **32. 02.** Osvaldo Napoli.

Commissione	Governo

* * *

ART. 33.

(Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali).

Sopprimerlo.

33. 70. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Rosato.

Commissione	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33. – 1. All’articolo 116 della Costituzione, il primo ed il secondo comma sono abrogati.

33. 71. Perrotta.

Commissione	Governo

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33. *(Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali).* – 1. All’articolo 116, della Costituzione, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale, la legge costituzionale è sottoposta a *referendum* nell’ambito regionale. Essa non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi ».

* **33. 15.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Zanella, Sgobio, Rosato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33. *(Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali).* – 1. All’articolo 116, della Costituzione, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale, la legge costituzionale è sottoposta a *referendum* nell’ambito regionale. Essa non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi ».

* **33. 75.** Olivieri, Kessler, Maran.

Commissione	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33. *(Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali).* – 1. All’articolo 116 della

Costituzione, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Le modificazioni sono approvate previa intesa con i rispettivi Consigli regionali e provinciali ».

33. 11. Collè, Detomas, Zeller, Brugger, Widmann.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33. (*Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali*). – 1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La legge costituzionale è adottata a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione se la Regione o la Provincia autonoma interessata manifestano al Parlamento il proprio dissenso prima della seconda deliberazione. La legge determina le modalità di attuazione del referendum limitato al territorio della Regione o della Provincia autonoma interessata ».

33. 5. Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33. (*Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali*). – 1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Lo statuto speciale disciplina il procedimento della legge costituzionale che approva le modificazioni successive, da assumere sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione o Provincia autonoma interessata. La legge determina le modalità di attuazione del referendum limitato al territorio della Regione o della Provincia autonoma interessata ».

33. 7. Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33. (*Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali*). – 1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La legge costituzionale è adottata a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione se la Regione o la Provincia autonoma interessata manifestano al Parlamento il proprio dissenso prima della seconda deliberazione ».

33. 4. Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33. (*Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali*). — 1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Lo statuto speciale disciplina il procedimento della legge costituzionale che approva le modificazioni successive, da assumere sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione o Provincia autonoma interessata ».

33. 6. Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

Commissione	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33. (*Approvazione degli Statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome*). — 1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « approvata dalle Camere, in seconda deliberazione, previo voto favorevole dell'Assemblea regionale siciliana, dei Consigli delle regioni e delle Province autonome interessate. Con le medesime procedure sono adottate anche le modifiche ai predetti statuti ».

**** 33. 80.** Cossa, Nicolosi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33. (*Approvazione degli Statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome*). — 1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-

role: « approvata dalle Camere, in seconda deliberazione, previo voto favorevole dell'Assemblea regionale siciliana, dei Consigli delle regioni e delle Province autonome interessate. Con le medesime procedure sono adottate anche le modifiche ai predetti statuti ».

**** 33. 83.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Rosato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33. (*Approvazione degli Statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome*). — 1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « approvata dalle Camere, in seconda deliberazione, previo voto favorevole dell'Assemblea regionale siciliana, dei Consigli delle regioni e delle Province autonome interessate. Con le medesime procedure sono adottate anche le modifiche ai predetti statuti ».

**** 33. 85.** Mereu.

Commissione	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33. (*Approvazione degli Statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome*). — 1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « approvata dalle Camere, in seconda deliberazione, previo voto favorevole dei Consigli regionali e dei Consigli provinciali delle Province auto-

nome interessati. Con le medesime procedure sono adottate anche le modifiche ai predetti statuti ».

* **33. 12.** Collè, Detomas, Zeller, Brugger, Widmann.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33. (*Approvazione degli Statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome*). — 1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « approvata dalle Camere, in seconda deliberazione, previo voto favorevole dei Consigli regionali e dei Consigli provinciali delle Province autonome interessati. Con le medesime procedure sono adottate anche le modifiche ai predetti statuti ».

* **33. 76.** Olivieri, Maran, Bressa, Boato, Leoni, Alfonso Gianni, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Rosato.

Commissione	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33. (*Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali*). — 1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le parole: « approvata dalle Camere, in seconda deliberazione, previo voto favorevole del Consiglio regionale ».

** **33. 14.** Boato, Leoni, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Rosato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33. (*Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali*). — 1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « approvata dalle Camere, in seconda deliberazione, previo voto favorevole del Consiglio regionale ».

** **33. 74.** Olivieri, Kessler, Maran.

Commissione	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33. (*Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali*). — 1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le parole: « su proposta della Regione e comunque previa intesa con la medesima ».

33. 77. Soro, Carboni, Ladu, Tonino Loddo, Maurandi, Rosato.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: interessata. *fino alla fine del comma con le seguenti:* o Provincia autonoma interessata. Se l'assenso all'intesa non è manifestato prima della seconda deliberazione, la legge costituzionale è adottata a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. La legge determina le

modalità di attuazione del *referendum* limitato al territorio della Regione o della Provincia autonoma interessata ».

33. 3. Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: interessata. fino alla fine del comma con le seguenti: o Provincia autonoma interessata. In caso di mancato assenso all'intesa da parte della regione o provincia autonoma le Camere possono adottare la legge costituzionale a maggioranza di due terzi dei propri componenti. Le modalità procedurali per il raggiungimento dell'intesa sono disciplinate negli Statuti speciali ».

33. 10. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: interessata. fino alla fine del comma con le seguenti: o Provincia autonoma interessata. Se l'assenso all'intesa non è manifestato prima della seconda deliberazione, la legge costituzionale è adottata a maggioranza di due terzi dei

componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione ».

33. 2. Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: interessata con le seguenti: o Provincia autonoma interessata.

33. 9. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere le parole da: L'assenso fino alla fine del comma.

*** 33. 8.** Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, sopprimere le parole da: L'assenso fino alla fine del comma.

*** 33. 13.** Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Rosato, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Rosato.

Al comma 1, sopprimere le parole da:
L'assenso fino alla fine del comma.

* **33. 78.** Maurandi, Carboni, Ladu, Tonino Loddo, Soro.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole da:
L'assenso fino alla fine del comma, con le seguenti: Il diniego alla proposta di intesa del Governo può essere manifestato entro sei mesi dall'avvio del procedimento di cui all'articolo 138, con deliberazione a maggioranza dei quattro quinti dei componenti del Consiglio regionale interessato. Trascorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale.

33. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.

33. 81. Nuvoli, Marras.

Commissione	Governo

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il diniego dell'intesa espresso con una maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti del Consiglio regionale impedisce alle Camere di procedere all'approvazione di modifiche agli statuti delle Regioni speciali.

33. 82. Nuvoli, Marras.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

1-bis. La legge determina le modalità di attuazione del referendum limitato al territorio della Regione o della Provincia autonoma interessata.

33. 1. Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

Commissione	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

33. 86. Maura Cossutta.

Commissione	Governo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 116 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli statuti speciali nei quali sono stabilite disposizioni di protezione delle minoranze linguistiche locali prevedono anche norme a garanzia e tutela della parità delle minoranze su base territoriale ».

33. 84. Carrara, Giorgio Conte, Cristaldi, Migliori, Nespoli, Saia, Losurdo, Patardino.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 33)

* * *

ART. 34.

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione).

Sopprimerlo.

* **34. 44.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Sopprimerlo.

* **34. 78.** Mascia, Giordano.

Commissione	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 34. — L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117 — Le Regioni hanno competenza esclusiva, da esercitarsi nel rispetto dell'interesse nazionale e di quello delle altre Regioni, nelle seguenti materie:

- a) bonifica,
- b) urbanistica;
- c) miniere, cave e torbiere;
- d) beneficenza pubblica;
- e) fiere e mercati locali;
- f) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
- g) musei e biblioteche di enti locali;
- h) polizia amministrativa locale;
- i) trasporto pubblico locale;
- l) servizi idrici locali;
- m) assistenza ed organizzazione sanitaria;
- n) demanio e patrimonio regionale;
- o) acque minerali e termali;
- p) aree e distretti industriali;
- q) organizzazione dello smaltimento rifiuti;
- r) portualità turistica e lacuale e pesca nelle acque interne;

s) gestione degli istituti scolastici e di formazione e definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

t) usi civici;

u) asili nido;

v) foreste, ad eccezione di quelle rientranti nei parchi nazionali;

z) valorizzazione dei beni culturali rientranti nel demanio e nel patrimonio regionale.

Relativamente alle materie di cui alle lettere b), m) ed r) la Regione esercita la potestà legislativa nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali fissati dalla legge dello Stato.

Nelle materie non riservate alla competenza legislativa regionale, la competenza spetta allo Stato ».

34. 95. Landolfi, Armani, Malgieri.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 34. — 1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117. La potestà legislativa è ripartita tra lo Stato e le Regioni, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

È di esclusiva competenza dello Stato la potestà legislativa in merito a:

a) diritti e doveri dei cittadini previsti dai titoli I, II, III e IV della parte I della Costituzione;

b) formazione, ordinamento ed attribuzioni degli organi costituzionali e degli organi, uffici ed enti dipendenti dallo Stato;

c) cittadinanza, libertà di circolazione, passaporti, immigrazione ed emigrazione, estradizione;

d) politica estera, commercio con l'estero, relazioni internazionali e con l'Unione europea, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 118;

e) rapporti tra Stato e confessioni religiose;

f) difesa nazionale;

g) sicurezza pubblica;

h) ordinamento giuridico, ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile; ordinamento civile e penale; ordinamento delle libere professioni;

i) contabilità dello Stato e tributi statali;

l) ordinamento bancario, sistema valutario e monetario, pesi e misure, determinazione dell'ora legale;

m) programmazione economica nazionale;

n) politiche industriali, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

o) lavori pubblici, protezione civile, trasporti e comunicazioni di interesse nazionale;

p) beni culturali e paesistici di interesse nazionale, parchi nazionali;

q) ricerca scientifica e tecnologica, tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;

r) previdenza sociale, tutela e sicurezza del lavoro;

s) legislazione elettorale, organi di governo e condizioni di esercizio dei diritti politici;

t) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

u) calamità naturali, condizioni essenziali dell'igiene pubblica e tutela del territorio;

v) istruzione pubblica di ogni ordine e grado e università;

z) tutela della salute e assistenza sanitaria.

Le Regioni hanno potestà legislativa in ogni altra materia, ad eccezione di quelle attribuite allo Stato da altre disposizioni della Costituzione e da altre leggi costituzionali.

Lo Stato, nelle materie di competenza delle Regioni, può fissare, con leggi organiche, esclusivamente principi fondamentali che attengono ad esigenze di carattere unitario.

Le leggi organiche vincolano le Regioni e non hanno come destinatari i cittadini.

Nell'emanazione di leggi di competenza regionale inerenti funzioni e aspetti di carattere sociale, le Regioni garantiscono a ciascun cittadino le prestazioni previste dalle leggi della Repubblica. Con legge dello Stato sono previste le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza della Regione.

Con legge statale è disciplinata la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni alla formazione e approvazione delle leggi organiche ».

34. 7. Mascia, Giordano.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 34. — 1. All'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera *n)* è sostituita dalla seguente:

« *n)* istruzione pubblica di ogni ordine e grado »;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *t)* tutela della salute e assistenza sanitaria ».

2. All'articolo 117 della Costituzione, terzo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: « istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della » sono soppresse;

le parole: « tutela della salute » sono soppresse.

34. 79. Mascia, Russo Spena.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Sopprimere il comma 1.

34. 28. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e internazionale.

34. 120. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) politica monetaria, moneta, attività bancarie, finanziarie e assicurative, tutela del risparmio, del credito e dei mercati finanziari; tutela della concorrenza, sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie. »

34. 99. Armani, Landolfi, Malgieri.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

« e-bis) infrastrutture strategiche, grandi reti di telecomunicazioni, di trasporto e di navigazione di interesse nazionale;

e-ter) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia ».

Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-bis. — All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione le parole: « grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; » sono sostituite dalle seguenti: « reti di trasporto e di navigazione di interesse regionale; ordinamento della comunicazione; ».

34. 22. Armani, Coronella, Ghiglia, Landolfi, Malgieri.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione alla lettera l), dopo le parole: « civile e » sono aggiunte le seguenti: « disciplina dei rapporti di lavoro, ordinamento ».

34. 29. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zannella, Sgobio, Fanfani.

Commissione	Governo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, la lettera *m*) è soppressa.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« A prescindere dal riparto delle competenze per materia quale previsto dai commi seguenti, la legge statale, approvata dalla Camera dei deputati, può regolare qualunque materia laddove emerga che la legge regionale non è idonea a disciplinarla efficacemente, ovvero quando ciò sia richiesto dalla necessità di tutelare l'unità giuridica o economica della Nazione, e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ».

34. 121. Saponara.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: sono soppresse le parole: « tutela della salute; » ed.

34. 131. Pistone, Benvenuto.

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: sono soppresse le parole: « tutela della salute; » *con le seguenti:* dopo le parole: « commercio con l'estero; » sono aggiunte le seguenti: « coordinamento degli interventi nazionali di valorizzazione, sviluppo e promozione del turismo italiano; ».

34. 130. Pistone, Benvenuto.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 2.

34. 71. Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

« 2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera *a*) sono aggiunte in fine le seguenti parole: »promozione internazionale del sistema Paese; ».

3. All'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione: sono premesse le parole « politica monetaria »;

dopo le parole « tutela del risparmio » sono aggiunte le seguenti: « e del credito; »; dopo le parole « tutela della concorrenza » sono aggiunte le seguenti: « e organizzazioni comuni di mercato ».

3-bis. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera *m)* è inserita la seguente: « *m-bis)* norme generali sulla tutela della salute, sicurezza e qualità alimentari ».

3-ter. All'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, dopo le parole « e Città metropolitane; » sono aggiunte le seguenti: « ordinamento della capitale ».

3-quater. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera *s)*, sono inserite le seguenti:

t) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;

u) ordinamento della comunicazione;

v) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo;

z) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia.

3-quinquies. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole « tutela della salute »;

b) le parole: « ordinamento sportivo » sono sostituite dalle seguenti: « attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature »;

c) le parole: « grandi reti di trasporto e di navigazione » sono sostituite dalle seguenti: « reti di trasporto e di navigazione »;

d) le parole: « ordinamento della comunicazione » sono sostituite dalle seguenti: « comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale, la promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche »;

e) le parole: « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » sono sostituite dalle seguenti: « produzione, trasporto e distribuzione dell'energia »;

f) le parole: « casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale » sono sostituite dalle seguenti: « istituti di credito a carattere regionale ».

34. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione alla lettera *p)*, sono aggiunte, in fine, le parole: « , compreso il riconoscimento del diritto di voto agli stranieri residenti nel territorio italiano, anche in esecuzione di trattati e accordi internazionali ».

34. 30. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Commissione	Governo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione alla lettera p), sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché il relativo diritto di voto degli stranieri residenti nel territorio italiano, anche in esecuzione di trattati e accordi internazionali ».

34. 125. Grandi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la lettera s) è sostituita dalla seguente:

« s) livelli generali ed uniformi di protezione ambientale, salvaguardia dell'ecosistema e delle aree naturali protette, tutela dei beni culturali ».

2-ter. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole: « valorizzazione dei beni culturali e ambientali » sono sostituite dalle seguenti: « tutela dell'ambiente e valorizzazione dei beni culturali ».

34. 23. Armani, Coronella, Ghiglia, Landolfi, Malgieri.

Commissione	Governo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s), sono aggiunte le seguenti:

t) commercio con l'estero, salvo quanto disposto dalla lettera e) del quarto comma;

u) politica della ricerca scientifica e tecnologica, salvo quanto disposto dalla lettera f) del quarto comma;

v) porti e aeroporti civili, salvo quanto disposto dalla lettera g) del quarto comma;

z) grandi reti di trasporto e di navigazione;

aa) ordinamento della comunicazione;

bb) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Conseguentemente:

al comma 3, dopo le parole: « tutela della salute » aggiungere le seguenti: , « commercio con l'estero », « ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi », « porti e aeroporti civili », « grandi reti di trasporto e di navigazione », « ordinamento della comunicazione », « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia »;

al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) commercio con l'estero nell'ambito dell'Unione europea;

d-ter) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

d-quater) porti e aeroporti di interesse regionale e locale;

d-quinquies) rapporti con le Regioni e con gli enti delle autonomie locali dell'Unione europea;

all'articolo 35, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: alle grandi fino a: ed.

34. 106. Pacini.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 117, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

al secondo comma, dopo la lettera s), sono aggiunte le seguenti:

« t) grandi reti di trasporto e di navigazione;

u) ordinamento della comunicazione;

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

z) ordinamento delle professioni »;

al terzo comma, primo periodo, le parole: « professioni; » e le parole da: « grandi reti » fino a: « nazionale dell'energia; » sono soppresse.

34. 122. Tabacci, Malgieri, Landolfi, La Malfa, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Commissione	Governo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

t) commercio con l'estero, salvo quanto disposto dalla lettera d-bis) del quarto comma;

Conseguentemente:

al comma 3, prima delle parole: « tutela della salute; » aggiungere le seguenti: « commercio con l'estero; »;

al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) commercio con l'estero nell'ambito dell'Unione europea.

34. 107. Pacini.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

t) ricerca scientifica e tecnologica, salvo quanto disposto dalla lettera d-bis) del quarto comma;

Conseguentemente:

al comma 3, prima delle parole: « tutela della salute; » aggiungere le seguenti: « ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; »;

al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

34. 101. Pacini.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

t) commercio con l'estero, salvo quanto disposto dalla lettera d-bis) del quarto comma.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: « tutela della salute » aggiungere le seguenti: , « commercio con l'estero ».

34. 102. Pacini.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

t) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: « tutela della salute » aggiungere le seguenti: , « ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi ».

34. 103. Pacini.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 117, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

al secondo comma, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

« t) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia »;

al terzo comma, le parole: « produzione, trasporto e distribuzione nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « localizzazione sul territorio regionale degli impianti di produzione dell'energia ».

34. 111. Bressa, Realacci, Fistarol, Ver-netti, Fanfani.

Commissione	Governo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 117, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

al secondo comma, dopo la lettera *s*), è aggiunta la seguente:

« *t*) tutela e sicurezza del lavoro ».

al terzo comma, le parole: « tutela e sicurezza del lavoro; » sono soppresse.

34. 31. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 117, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

al secondo comma, dopo la lettera *s*), è aggiunta la seguente:

« *t*) ordinamento delle professioni ».

al terzo comma, la parola: « professioni; » è soppressa.

34. 32. Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Commissione	Governo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 117, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

al secondo comma, dopo la lettera *s*), è aggiunta la seguente:

« *t*) norme generali sulle grandi reti di trasporto e di navigazione ».

al terzo comma, le parole: « grandi reti di trasporto e di navigazione » sono sostituite dalle seguenti: « localizzazione sul territorio regionale delle grandi reti di trasporto e di navigazione ».

34. 33. Bressa, Mascia, Giordano, Fanfani.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 117, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

al secondo comma, dopo la lettera *s*), è aggiunta la seguente:

« *t*) ordinamento delle comunicazioni ».

al terzo comma, le parole: « ordinamento della comunicazione; » sono soppresse.

34. 35. Bressa, Leoni, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Commissione	Governo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 117, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

al secondo comma, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

« t) trasporto e distribuzione nazionale dell'energia ».

al terzo comma, le parole: « , trasporto e distribuzione nazionale » sono soppresse.

34. 34. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, dopo la parola: Costituzione, aggiungere le seguenti: dopo le parole: « commercio con l'estero; » sono aggiunte le seguenti: « coordinamento degli interventi nazionali di valorizzazione, sviluppo e promozione del turismo italiano; »,

34. 132. Pistone, Benvenuto.

Commissione	Governo

Al comma 3, sopprimere le parole: sono soppresse le parole: « tutela della salute; » ed.

34. 72. Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, dopo le parole: « tutela della salute; » aggiungere le seguenti: , dopo le parole: « governo del territorio; » sono aggiunte le seguenti: « disciplina degli appalti pubblici; ».

34. 24. Armani, Coronella, Ghiglia, Landolfi, Malgieri.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, dopo le parole: « tutela della salute; » aggiungere le seguenti: , dopo le parole: « governo del territorio; » è aggiunta la seguente: « turismo; ».

34. 18. Mantini.

Commissione	Governo

Al comma 3, dopo le parole: « tutela della salute; » aggiungere le seguenti: , dopo le parole: « governo del territorio; » è aggiunta la seguente: « agricoltura; ».

34. 129. Losurdo, Patarino, Villani Miglietta, Catanoso, La Grua.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, dopo le parole: « tutela della salute; » aggiungere le seguenti: , le parole: « casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale » sono soppresse.

34. 109. Bressa, Pinza, Leoni, Boato, Maura Cossutta, Mascia, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, dopo le parole: « tutela della salute; » aggiungere le seguenti: , le parole: « casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale » sono sostituite dalle seguenti: « agevolazioni creditizie a livello regionale ».

34. 112. Bressa, Fanfani.

Commissione	Governo

Al comma 3, dopo le parole: « tutela della salute; » aggiungere le seguenti: , le parole: « casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale » sono sostituite dalle seguenti: « interventi per agevolazioni creditizie a livello regionale ».

34. 100. Armani, Landolfi, Malgieri.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 4.

34. 36. Loiero, Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Commissione	Governo

Al comma 4, capoverso, a linea, sostituire le parole da: la potestà legislativa fino alla fine del capoverso con le seguenti: , nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Nelle materie di cui al terzo comma e nelle materie di cui al secondo comma, lettera l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di

pace, lettere *n*) ed *s*), ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e legislativa possono essere attribuite alle Regioni a statuto ordinario, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere, a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intese tra lo Stato e la Regione interessata ».

Conseguentemente,

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. »All'articolo 116 della Costituzione è abrogato il terzo comma« .

all'articolo 40, sopprimere il comma 1.

34. 37. Bressa, Leoni, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella, Fanfani.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, capoverso, alinea, dopo la parola: Regioni aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119,

34. 38. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Commissione	Governo

Al comma 4, capoverso, alinea, sopprimere la parola: esclusiva.

34. 39. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Giordano, Fanfani.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, capoverso, sopprimere le lettere a) e d).

34. 80. Mascia, Giordano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, capoverso, sopprimere la lettera a).

*** 34. 81.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 4, capoverso, sopprimere la lettera a).

*** 34. 86.** Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Commissione	Governo

Al comma 4, capoverso, lettera a), sopprimere le parole: assistenza e.

34. 41. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto dei principi generali della programmazione sanitaria nazionale.

34. 87. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, capoverso, sopprimere le lettere b) e c).

34. 82. Mascia, Giordano.

Commissione	Governo

Al comma 4, capoverso, sopprimere la lettera b).

* **34. 83.** Mascia, Giordano.

Al comma 4, capoverso, sopprimere la lettera b).

* **34. 88.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Al comma 4, capoverso, sopprimere la lettera b).

* **34. 113.** Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, capoverso, sopprimere la lettera c).

** **34. 84.** Mascia, Giordano.

Al comma 4, capoverso, sopprimere la lettera c).

** **34. 89.** Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Commissione	Governo

Al comma 4, capoverso, sopprimere la lettera d).

* 34. 85. Mascia, Giordano.

Al comma 4, capoverso, sopprimere la lettera d).

* 34. 90. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, capoverso, lettera d), premettere le parole: ordinamento amministrativo della.

34. 123. Carrara, Nespoli, Saia, Losurdo, Patarino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, capoverso, lettera d), dopo la parola: polizia aggiungere la seguente: amministrativa.

* 34. 40. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Pisapia, Fanfani.

Al comma 4, capoverso, lettera d), dopo la parola: polizia aggiungere la seguente: amministrativa.

* 34. 124. Anedda, Carrara, Nespoli, Migliori, Cristaldi, Saia, Giorgio Conte, Landolfi, Maggi, Paolone, Pezzella, Losurdo, Patarino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) rapporti con le Regioni e con gli enti delle autonomie locali dell'Unione europea.

34. 104. Pacini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) organizzazione e servizi giudiziari.

34. 93. Taormina.

Commissione	Governo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 117 della Costituzione, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le leggi regionali emanate ai sensi del presente comma sono tenute ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lettera *m*) del secondo comma ».

34. 91. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Pisapia, Fanfani.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« In deroga a quanto previsto dai commi terzo e quarto, l'esercizio della potestà legislativa statale è sempre consentito qualora si renda necessario al fine di assicurare condizioni di vita equivalenti nel territorio della Repubblica e di tutelare l'unità giuridica ed economica nell'interesse generale della collettività nazionale ».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 36 e 39.

34. 126. Tabacci, Malgieri, Landolfi, La Malfa, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

« Ai fini della garanzia dei valori costituzionali spetta comunque alla legge dello Stato la tutela degli interessi della Repubblica meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà. Si applica il procedimento di cui al terzo comma dell'articolo 70 ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 39.

34. 42. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

« La potestà legislativa dello Stato può essere esercitata anche in materie di competenza regionale quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica dello Stato o dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ».

34. 26. Armani, Ghiglia, Coronella, Landolfi, Malgieri.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 117 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente:

« La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. Ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Province è riservata la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni loro attribuite, nell'ambito della legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze ».

* **34. 110.** Fioroni, Leoni, Bressa, Boato, Pappaterra, Cusumano, Zannella, Fanfani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 117 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente:

« La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. Ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Province è riservata la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni loro attribuite, nell'ambito della legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze ».

* **34. 115.** Osvaldo Napoli.

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 43, sopprimere il comma 15.

aggiungere in fine il seguente articolo:

ART. 43-quater. – (Regioni a statuto speciale). – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui già dispongono secondo i rispettivi statuti. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

34. 201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 43, sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Le disposizioni previste dalla presente legge costituzionale si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano esclusivamente ove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui esse già dispongono,

secondo i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

* **34. 43.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani, Rosato.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 43, sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Le disposizioni previste dalla presente legge costituzionale si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano esclusivamente ove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui esse già dispongono, secondo i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

* **34. 58.** Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 15, sopprimere le parole: e salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 6.

34. 94. Perrotta.

Commissione	Governo

Al comma 6, sostituire le parole: dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo con le seguenti: dalla presente legge costituzionale.

Conseguentemente, all'articolo 43, sopprimere il comma 15.

* **34. 74.** Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

Al comma 6, sostituire le parole: dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo con le seguenti: dalla presente legge costituzionale.

Conseguentemente, all'articolo 43, sopprimere il comma 15.

* **34. 92.** Olivieri, Kessler, Maran.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 6, sostituire le parole: dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo con le seguenti: nel capo V della presente legge costituzionale.

** **34. 70.** Olivieri, Kessler, Maran.

Al comma 6, sostituire le parole: dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo con le seguenti: nel capo V della presente legge costituzionale.

** **34. 73.** Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

Al comma 6, sostituire le parole: dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo con le seguenti: nel capo V della presente legge costituzionale.

** **34. 105.** Romoli, Saro, Collarini, Lenna.

Al comma 6, sostituire le parole: dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo con le seguenti: nel capo V della presente legge costituzionale.

**** 34. 108.** Boato, Bressa, Leoni, Maura Cossutta, Vendola, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

Al comma 6, sostituire le parole: dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo con le seguenti: nel capo V della presente legge costituzionale.

**** 34. 116.** Cossa, Nicolosi.

Al comma 6, sostituire le parole: dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo con le seguenti: nel capo V della presente legge costituzionale.

**** 34. 127.** Mereu.

Al comma 6, sostituire le parole: dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo con le seguenti: nel capo V della presente legge costituzionale.

**** 34. 128.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Rosato.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 6, sostituire le parole: 4 e 5 del presente articolo con le seguenti: 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, nonché dagli articoli 35, 36, 38 e 39.

34. 75. Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

Commissione	Governo

Al comma 6 sostituire le parole: 4 e 5 del presente articolo con le seguenti: 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, nonché dagli articoli 35 e 36.

34. 76. Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 6, dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti: , nonché dagli articoli 35, 36 e 38.

34. 77. Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 34)

* * *

ART. 35.

(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione).

Sopprimerlo.

*** 35. 1.** Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella.

Sopprimerlo.

* 35. 70. Perrotta.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 35. (*Modifiche all'articolo 118 della Costituzione*). – 1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 118 – Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce Conferenze per i rapporti tra gli enti di cui all'articolo 114, volte a favorire il confronto tra i rappresentanti dei diversi livelli di governo, per la realizzazione della leale collaborazione e per la promozione di accordi ed intese tra i medesimi.

Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative, nell'ambito delle competenti leggi statali o regionali.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Di-

sciiplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi e strategiche reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale, sulla base dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio; l'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma.

Fatto salvo quanto previsto dagli Statuti regionali, la legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane».

35. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 118 della Costituzione, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« I comuni situati nelle zone montane esercitano le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è con-

ferita la medesima autonomia riconosciuta ai comuni ».

35. 9. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 118 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« I comuni situati nelle zone montane esercitano le funzioni loro attribuite mediante le Comunità montane, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai comuni ».

35. 10. Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Maran.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 118 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato, per attuare i principi di leale collaborazione e

di sussidiarietà, assumono le conseguenti determinazioni nell'ambito di apposite Conferenze istituite con legge dello Stato ».

35. 4. Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo le parole: alle grandi reti aggiungere le seguenti: di telecomunicazioni,

35. 5. Armani, Coronella Ghiglia, Landolfi, Malgieri.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 118 della Costituzione, il quarto comma è abrogato.

35. 71. Maura Cossutta.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 118 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, nonché degli enti di autonomia funzionale per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà ».

35. 7. Bressa, Leoni, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 35)

* * *

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis. – 1. All'articolo 119 della Costituzione, al primo comma è premesso il seguente:

« Il federalismo fiscale si ispira a principi di equità e solidarietà. »

35. 03. Nuvoli, Marras.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis. – 1. All'articolo 119 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa; l'autonomia finanziaria di entrata è regolata dal principio di sussidiarietà a cui il Governo federale è tenuto ad adeguarsi ».

35. 02. Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

ART. 36.

(Modifica all'articolo 120 della Costituzione).

Sopprimerlo.

* **36. 2.** Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spina, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Sopprimerlo.

* **36. 6.** Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Commissione	Governo

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 36. (Modifiche all'articolo 120 della Costituzione). — 1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: »il Governo« sono sostituite dalle seguenti: »lo Stato, anche con propri provvedimenti legislativi,« ;

b) dopo le parole « dei governi locali » sono aggiunte le seguenti: « e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà » ;

c) è soppresso il secondo periodo.

36. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: dai seguenti fino alla fine del comma con le seguenti: dal seguente:

« Il Governo può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica della Nazione e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi

siano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. »

36. 70. Landolfi, Armani, Malgieri.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 36)

* * *

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. — 1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione dopo le parole: « stabilisce anche » sono aggiunte le seguenti: « la composizione e »..

36. 05. Carrara, Nespoli, Saia, Cristaldi, Losurdo, Patarino.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. (Sistema elettorale regionale). — 1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il sistema elettorale favorisce la formazione di stabili maggio-

ranze nel consiglio regionale e assicura la rappresentanza delle minoranze ».

36. 02. Cabras.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. (Elezione del presidente della giunta regionale). – 1. All'articolo 122, quinto comma, della Costituzione il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio regionale e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo ».

Conseguentemente, all'articolo 38, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 126, ultimo comma, della Costituzione, primo periodo, sono soppresse le parole: « eletto a suffragio universale e diretto ».

36. 03. Maran.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. – 1. All'articolo 122, quinto comma, primo periodo, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le parole: « e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo ».

36. 04. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

ART. 37.

(Modifica all'articolo 123 della Costituzione).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 123, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Lo statuto regola altresì il riconoscimento del diritto di voto agli stranieri residenti nel territorio regionale, anche in esecuzione di trattati e accordi internazionali ».

*** 37. 71.** Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 123, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Lo statuto regola

altresì il riconoscimento del diritto di voto agli stranieri residenti nel territorio regionale, anche in esecuzione di trattati e accordi internazionali ».

* **37. 74.** Grandi.

Commissione	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 123 della Costituzione, terzo comma, secondo periodo, le parole da: « non è approvato » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « , avendo partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono su quelli favorevoli. »

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: Modifica con la seguente: Modifiche.

37. 73. Pacini.

Commissione	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 123, della Costituzione, al quarto comma è sostituito dal seguente:

« In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali. Il consiglio delle

autonomie locali partecipa al procedimento legislativo regionale in tutte le materie riguardanti le competenze degli enti locali ».

37. 72. Bressa, Leoni, Boato.

Commissione	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 123 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali ».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: Modifica con la seguente: Modifiche.

37. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 37)

ART. 38.

(Modifiche all'articolo 126 della Costituzione).

Sopprimerlo.

38. 10. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica ».

Conseguentemente, all'articolo 40, sopprimere il comma 2.

38. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 126 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Lo statuto regionale disciplina gli effetti derivanti dalla rimozione, dall'impedimento permanente, dalla morte o dalle dimissioni volontarie del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché dall'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti dello stesso. In assenza di tale disciplina all'interno dello statuto regionale, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del presente articolo.»

38. 70. Pacini.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 38)

* * *

ART. 39.

(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica).

Sopprimerlo.

***39. 5.** Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Sopprimerlo.

*39. 14. Collè, Detomas, Zeller, Brugger, Widmann.

Sopprimerlo.

*39. 71. Soro, Carboni, Ladu, Tonino Loddo, Maurandi.

Commissione	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 39.

(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica.)

1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone alle Camere la questione, che è deferita ad una Commissione mista paritetica di deputati e di senatori, formata secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere. La Commissione propone al Presidente della Repubblica, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, di annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, en-

tro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento ».

39. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.

39. 73. Leoni, Bressa, Boato, Maura Cosutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole da: al Presidente fino alla fine del capoverso, con le seguenti: ricorso alla Corte costituzionale che decide, entro i successivi quindici giorni, di annullare la legge o le sue disposizioni.

39. 70. Taormina.

Commissione	Governo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applicano alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

39. 72. Carboni, Ladu, Tonino Loddo, Maurandi, Soro, Rosato.

Commissione	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applicano alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali rimane fermo quanto disciplinato dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

39. 13. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 39)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis. (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le autonomie e Conferenze interregionali di cooperazione). – 1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è aggiunto il seguente:

«ART. 128. La legge disciplina la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le autonomie. La Conferenza promuove intese per l'esercizio delle rispettive funzioni di governo e svolge le altre funzioni previste dalla legge.

Per l'esercizio delle competenze in materia di sanità, istruzione e polizia locale, le Regioni, sulla base del principio di leale collaborazione, istituiscono Conferenze interregionali, anche al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117 ».

39. 010. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.- 1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è aggiunto il seguente:

«ART. 128. – Il Comune, la Provincia e la Città metropolitana, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o della Regione, leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi la

Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge ».

***39. 011.** Fioroni, Leoni, Bressa, Boato, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Mascia.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis. — 1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è aggiunto il seguente:

« ART. 128. — Il Comune, la Provincia e la Città metropolitana, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o della Regione, leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi la Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge ».

***39. 012.** Osvaldo Napoli.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis. (*Garanzie per le autonomie locali*). — 1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è aggiunto il seguente:

« ART. 128. — Ciascun Comune, Provincia o Città metropolitana, qualora ritenga che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, promuove dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità co-

stituzionale, salvo che il Consiglio delle autonomie locali della propria Regione ne dichiari la manifesta infondatezza. La legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, disciplina le forme ed i termini di proponibilità della questione ».

39. 0200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis. (*Coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica*). 1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è aggiunto il seguente:

« ART. 129. — Il Senato federale della Repubblica promuove il coordinamento tra Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni ed il Senato medesimo, nonché la circolazione delle informazioni tra gli stessi.

Il regolamento del Senato disciplina le forme e le modalità di tale coordinamento e garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui all'articolo 114.

I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio della Regione ovvero della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti ».

39. 0201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis. (Autorità amministrative indipendenti nazionali). — 1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è aggiunto il seguente:

« ART. 130 — Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza su determinate materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte ».

39. 0202. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis. — 1. All'articolo 131 della Costituzione le parole: « Valle d'Aosta » e « Trentino-Alto Adige » sono sostituite rispettivamente dalle parole « Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste » e « Trentino-Alto Adige/Sudtirolo ».

39. 01. Olivieri, Kessler, Maran.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis. — (Città metropolitane). — 1. All'articolo 133 della Costituzione è premesso il seguente comma:

« L'istituzione di Città metropolitane nell'ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione ».

39. 0203. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis. — 1. All'articolo 133 della Costituzione, primo comma, le parole: « sentita la stessa Regione » sono sostituite dalle seguenti « d'intesa con la stessa Regione ».

39. 02. Schmidt.

Commissione	Governo

ART. 40.

(Abrogazioni).

Sopprimerlo.

40. 10. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 1.

40. 1. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 40)

CAPO VI

MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 41.

(Corte costituzionale).

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all'articolo 43, sopprimere i commi 5 e 6.

***41. 1.** Mascia, Pisapia.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all'articolo 43, sopprimere i commi 5 e 6.

***41. 2.** Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 135, primo comma, primo periodo, sostituire le parole: è composta da quindici giudici fino alla fine del comma, con le seguenti: è composta da diciannove giudici. Tre giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; sei giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e sei giudici sono

nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

41. 74. Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 135, primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica e dieci dal Parlamento in seduta comune.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2

all'articolo 43, sopprimere i commi 5 e 6.

41. 70. Taormina.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 135, primo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature fino alla fine del comma con le seguenti: cinque giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati;

tre giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica.

41. 5. Bressa, Leoni, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Meccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 135, primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: , integrato fino alla fine del periodo.

41. 75. Boato, Leoni, Bressa, Maura Cosutta, Valpiana, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso ART. 135, quinto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Non sono eleggibili a Presidente i giudici negli ultimi diciotto mesi del loro mandato, salvo in caso di rielezione ».

41. 9. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Meccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso ART. 135, sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere nominati giudici della Corte coloro che hanno ricoperto, nei cinque anni antecedenti alla nomina, la carica di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale.

41. 71. Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso ART. 3., secondo periodo, sostituire le parole: dei tre quinti fino alla fine del comma con le seguenti: assoluta dei componenti la rispettiva Assemblea, garantendo la presenza di almeno un nominativo indicato dalla minoranza.

1-bis. I giudici della Corte costituzionale non possono essere iscritti ad alcun partito durante il mandato. Non possono altresì essere nominati giudici della Corte coloro che, nell'anno antecedente alla data della loro nomina, risultano essere stati iscritti ad un partito politico.

41. 73. Perrotta.

Commissione	Governo

Al comma 2, capoverso ART. 3, secondo periodo, sostituire le parole: dei tre quinti con la seguente: assoluta.

41. 72. Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 41)

* * *

ART. 42.

(Referendum sulle leggi costituzionali).

Sopprimerlo.

*42. 3. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Sopprimerlo.

*42. 70. Mascia, Pisapia.

Commissione	Governo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 138 della Costituzione, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « Le leggi costituzionali di revisione degli statuti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta sono approvate da ciascuna Camera e dall'organo legislativo della Regione interessata, con la procedura di cui al primo comma.

Le leggi costituzionali di revisione degli statuti regionali, di cui al comma precedente, non sono sottoposte a *referendum nazionale* ».

42. 71. Maurandi, Carboni, Ladu, Tonino Loddo, Soro.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 42)

* * *

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 43.

(Disposizioni transitorie).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni di cui agli articoli 56, 63, primo comma, 64, 67, 72, 82, 83, da 85 a 89, nonché da 91 a 96, trovano

applicazione a decorrere dalla XVI legislatura.

43. 4. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e 59, secondo comma.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: e 5.

43. 75. Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dai commi 2 e 3 con le seguenti: dal comma 2.

43. 76. Perrotta.

Commissione	Governo

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Il Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57, è eletto per la prima volta nel 2010, data per il rinnovo dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario. Contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali vengono eletti i rappresentanti del Senato federale.

2-bis. Le Regioni e le Province autonome che hanno scadenze diverse da quella del comma 2, in sede di prima applicazione, eleggono nel 2010 i propri senatori, che durano in carica fino alla scadenza ordinaria dei rispettivi Consigli regionali. In conseguenza della prima elezione del Senato federale della Repubblica, trovano applicazione gli articoli 65, 69, 70 e *72-bis*.

43. 5. Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

43. 77. Perrotta.

Commissione	Governo

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

43. 6. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono fatte salve la durata e le modalità di elezione degli organi regionali e provinciali prevista dagli statuti medesimi, anche ove ciò comporti la non contestualità tra le elezioni del Senato federale e quelle dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli o dei Consigli provinciali; con specifiche norme di attuazione sono disciplinate in via transitoria le modalità di coordinamento con le norme sull'elezione del Senato federale nonché le forme e le modalità di raccordo tra l'Assemblea regionale siciliana, i Consigli regionali ed i Consigli provinciali delle Province autonome e la rappresentanza regionale eletta nel Senato federale.

***43. 84.** Cossa, Nicolosi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono fatte salve la durata e le modalità di elezione degli organi regionali e provinciali prevista dagli statuti medesimi, anche ove ciò comporti la non contestualità tra le

elezioni del Senato federale e quelle dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli o dei Consigli provinciali; con specifiche norme di attuazione sono disciplinate in via transitoria le modalità di coordinamento con le norme sull'elezione del Senato federale nonché le forme e le modalità di raccordo tra l'Assemblea regionale siciliana, i Consigli regionali ed i Consigli provinciali delle Province autonome e la rappresentanza regionale eletta nel Senato federale.

***43. 88.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Rosato.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono fatte salve la durata e le modalità di elezione degli organi regionali e provinciali prevista dagli statuti medesimi, anche ove ciò comporti la non contestualità tra le elezioni del Senato federale e quelle dei Consigli o delle Assemblee regionali o dei Consigli provinciali; con specifiche norme di attuazione sono disciplinate in via transitoria le modalità di coordinamento con le norme sull'elezione del Senato federale nonché le forme e le modalità di raccordo tra i Consigli regionali ed i Consigli provinciali delle Province autonome e la rappresentanza regionale eletta nel Senato federale.

****43. 74.** Olivieri, Kessler, Maran.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono fatte salve la durata e le modalità di elezione degli organi regionali e provinciali prevista dagli statuti medesimi, anche ove ciò comporti la non contestualità tra le elezioni del Senato federale e quelle dei Consigli o delle Assemblee regionali o dei Consigli provinciali; con specifiche norme di attuazione sono disciplinate in via transitoria le modalità di coordinamento con le norme sull'elezione del Senato federale nonché le forme e le modalità di raccordo tra i Consigli regionali ed i Consigli provinciali delle Province autonome e la rappresentanza regionale eletta nel Senato federale.

****43. 79.** Bressa, Boato, Leoni, Provera, Pappaterra, Cusumano, Zannella, Rosato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono fatte salve la durata e le modalità di elezione degli organi regionali e provinciali prevista dagli statuti medesimi, anche ove ciò comporti la non contestualità tra le elezioni del Senato federale e quelle dei Consigli o delle Assemblee regionali o dei Consigli provinciali; con specifiche norme di attuazione sono disciplinate in via transitoria le modalità di coordinamento con le norme sull'elezione del Senato federale nonché le forme e le modalità di raccordo tra i Consigli regionali ed i Consigli provinciali delle Province autonome e la rappresentanza regionale eletta nel Senato federale.

****43. 80.** Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

Commissione	Governo

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Dopo le prime elezioni del Senato federale della Repubblica successive all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici costituzionali di nomina parlamentare, al Senato è attribuita l'elezione del primo giudice, alla Camera quella del secondo giudice. Si procede in modo analogo per la successiva scadenza degli altri giudici di nomina parlamentare. Alla scadenza del primo giudice di nomina presidenziale, il Presidente della Repubblica non procede alla nomina, che viene effettuata dalla Camera a cui spettò ai sensi dei periodi precedenti del presente comma.

43. 9. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: , il Senato federale della Repubblica fino alla fine del comma con le seguenti: e fino al raggiungimento della composizione della Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 135 della Costituzione come sostituito dall'articolo 40 della presente legge costituzionale, il Senato federale della Repubblica, entro sessanta giorni dalla data della sua prima riunione, procede all'elezione dei giudici della Corte costituzionale di propria competenza. Procede altresì all'elezione di due ulteriori giudici di propria competenza già eletti dal Parlamento in seduta comune, ai sensi

dell'articolo 135, primo comma, della Costituzione, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Alle ulteriori tre scadenze dei giudici già eletti dal Parlamento in seduta comune, la Camera dei deputati procede alla relativa elezione ai sensi dell'articolo della Costituzione come sostituito dall'articolo 40 della presente legge costituzionale.

43. 78. Perrotta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: suprema magistratura ordinaria aggiungere le seguenti: e amministrativa.

43. 89. Carrara, Nespoli, Saia, Cristalli, Losurdo, Patarino.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere i commi 8 e 9.

43. 11. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

Al comma 8, sostituire e parole da: , con leggi costituzionali fino a: abitanti con le seguenti: modificare i confini regionali e, con leggi costituzionali, formare nuove regioni.

43. 12. Rosato.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 11.

43. 16. Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, zanella, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 15.

***43. 70.** Olivieri, Kessler, Maran.

Sopprimere il comma 15.

***43. 72.** Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.

Sopprimere il comma 15.

***43. 73.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Pisapia.

Sopprimere il comma 15.

***43. 92.** Maurandi, Carboni, Ladu, Tonino Loddo, Soro, Rosato.

Sopprimere il comma 15.

***43. 85.** Cossa, Nicolosi.

Sopprimere il comma 15.

***43. 90.** Mereu.

Sopprimere il comma 15.

***43. 93.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 15, aggiungere, in fine, le parole: laddove esse contengano una più ampia autonomia rispetto a quella vigente.

43. 86. Nuvoli, Marras.

Commissione	Governo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. Fino alla data di entrata in vigore della legge dello Stato che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, individua le funzioni fondamentali, gli organi di governo e il sistema elettorale delle Città metropolitane, sono Città metropolitane i Comuni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in attuazione dell'articolo 114, primo comma, della Costituzione. Le Città metropolitane così istituite provvedono a definire, tramite intese ed accordi con i Comuni limitrofi interessati, e sentita la Regione, l'ambito territoriale della Città metropolitana, che non può comunque comprendere una popolazione superiore a un terzo della popolazione della Regione, né articolarsi su un territorio che superi un quarto del territorio regionale. Alla Città metropolitana sono attribuite tutte le funzioni della Provincia nonché le funzioni che i Comuni, in essa ricompresi, intendano conferirle. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, lo statuto della Città metropolitana, adottato secondo le modalità previste dall'intesa tra il Comune capoluogo ed i Comuni che entrano a fare parte della Città metropolitana, stabilisce gli organi della Città metropolitana e le loro modalità di funzionamento. Sino all'adozione delle intese di cui al secondo periodo del presente comma, le funzioni della Città metropolitana sono esercitate dal sindaco e dagli altri organi del Comune capoluogo. Si applicano, in quanto compatibili, lo statuto e le altre norme che disciplinano il Comune capoluogo.

***43. 81.** Fioroni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. Fino alla data di entrata in vigore della legge dello Stato che, ai

sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, individua le funzioni fondamentali, gli organi di governo e il sistema elettorale delle Città metropolitane, sono Città metropolitane i Comuni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in attuazione dell'articolo 114, primo comma, della Costituzione. Le Città metropolitane così istituite provvedono a definire, tramite intese ed accordi con i Comuni limitrofi interessati, e sentita la Regione, l'ambito territoriale della Città metropolitana, che non può comunque comprendere una popolazione superiore a un terzo della popolazione della Regione, né articolarsi su un territorio che superi un quarto del territorio regionale. Alla Città metropolitana sono attribuite tutte le funzioni della Provincia nonché le funzioni che i Comuni, in essa ricompresi, intendano conferirle. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, lo statuto della Città metropolitana, adottato secondo le modalità previste dall'intesa tra il Comune capoluogo ed i Comuni che entrano a fare parte della Città metropolitana, stabilisce gli organi della Città metropolitana e le loro modalità di funzionamento. Sino all'adozione delle intese di cui al secondo periodo del presente comma, le funzioni della Città metropolitana sono esercitate dal sindaco e dagli altri organi del Comune capoluogo. Si applicano, in quanto compatibili, lo statuto e le altre norme che disciplinano il Comune capoluogo.

***43. 83.** Osvaldo Napoli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. Il conferimento delle funzioni amministrative ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Province, ai sensi

dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), e dell'articolo 118 della Costituzione, obbliga lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, a trasferire agli enti territoriali le risorse umane e strumentali necessarie per farvi fronte. Ove le Regioni non provvedano entro due anni dalla data di entrata in vigore delle leggi di conferimento, lo Stato, con le garanzie e le modalità previste dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, può esercitare il potere sostitutivo nei confronti delle Regioni inadempienti.

****43. 87.** Fioroni, Leoni, Bressa, Boato, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Mascia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. Il conferimento delle funzioni amministrative ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Province, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), e dell'articolo 118 della Costituzione, obbliga lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, a trasferire agli enti territoriali le risorse umane e strumentali necessarie per farvi fronte. Ove le Regioni non provvedano entro due anni dalla data di entrata in vigore delle leggi di conferimento, lo Stato, con le garanzie e le modalità previste dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, può esercitare il potere sostitutivo nei confronti delle Regioni inadempienti.

****43. 82.** Osvaldo Napoli.

Commissione	Governo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. In fase di prima applicazione e fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati, le funzioni di Capo dell'opposizione, di cui all'articolo 64, quarto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge, sono esercitate, se eletto alla Camera dei deputati, dal capo della coalizione uscita sconfitta dalle elezioni politiche.

43. 91. Carrara, Nespoli, Saia, Cristaldi, Losurdo, Patarino.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 43)

* * *

Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

ART. 44. (Trasferimento di beni e di risorse). – 1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni ed agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l'effettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale ed alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo

comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, stabilisce le modalità ed i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse indivuati ed i successivi trasferimenti, che debbono comunque essere congrui rispetto alle funzioni ed alle competenze esercitate e comportano l'adeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui.

43. 0200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

ART. 44. (*Federalismo fiscale e finanza statale*). – 1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.

43. 0201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>